

Libretto di Polizza

EDIZIONE 1° Dicembre 2010



NUOVA **1^a** PRIMA
GLOBAL
lineaveicoli



Protezione rischi

CVT E ASSISTENZA



INDICE

	PAG.
Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi e Assistenza Stradale"	3
Definizioni comuni alle Sezioni "Protezione Rischi" ed "Assistenza Stradale"	5
Definizioni reattive alla Sezione "Protezione Rischi"	6
Definizioni reattive alla Sezione "Assistenza Stradale"	11
Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi"	14
Vincoli	25
Condizioni Particolari di Assicurazione "Protezione Rischi"	28
A) Incendio	29
B) Furto	33
C) Collisione	37
D) Danni Accidentali	41
E) Eventi Sociopolitici e Naturali	45
F) Garanzie Aggiuntive Compact "Perdite Pecuniarie"	48
G) Garanzie Aggiuntive Compact "Responsabilità"	50
H) Garanzie Aggiuntive "ORO"	52
I) Garanzie Aggiuntive "CLASS"	53
L) Garanzie Aggiuntive "VIP"	54
Condizioni Aggiuntive prestabili singolarmente	56
M) Adeguamento Automatico del capitale assicurato e del premio	57
N) Carico e scarico con mezzi meccanici	59
O) Infortuni del Conducente	60
P) Tutela Giudiziaria	67



Garanzie Non Solo Auto	73
R) Condizioni integrative Infortuni del Proprietario	74
S) Condizioni integrative Responsabilità Civile del Proprietario	80
T) Ricorso Terzi da Incendio Compact	82
Condizioni Generali di Assicurazione "Assistenza Stradale"	83
Condizioni Particolari di Assicurazione "Assistenza Stradale"	95
A) Assistenza Stradale Global	96
B) Assistenza Stradale Compact	104
C) Assistenza Stradale per Autocarri e per Rimorchi di Autocarri	107
D) Clausola Assistenza Stradale Vip	115
E) Pacchetto di Assistenza Stradale Assisat	116
Fonti Normative	130



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE "PROTEZIONE RISCHI E ASSISTENZA STRADALE"

CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI E ASSISTENZA STRADALE



DEFINIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI “PROTEZIONE RISCHI” ED “ASSISTENZA STRADALE”

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

MILANO ASSICURAZIONI

La Compagnia di assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

MORA

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei premi o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.

È previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

POLIZZA

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *MILANO ASSICURAZIONI* presta la garanzia assicurativa.



CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI E ASSISTENZA STRADALE

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'assicuratore quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE “PROTEZIONE RISCHI”

ACCESSORIO

Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.

AIRBAG

Involucro inserito nell'abitacolo degli autoveicoli che, in caso di urto violento, si gonfia per evitare che il guidatore o i passeggeri vengano proiettati contro l'abitacolo stesso.

APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI

Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, *Sistemi di navigazione satellitare* ed altri apparecchi analoghi.

ASSICURATO

Persona fisica o giuridica che è soggetta al *Rischio* per il quale il contratto è stato stipulato.

ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, **in caso di danno parziale**, ad indennizzare l'*Assicurato* senza ricorrere all'applicazione del *Degrado d'uso* sui pezzi di ricambio.

ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, **in caso di danno parziale**, ad indennizzare l'*Assicurato* applicando il *Degrado d'uso* sui pezzi di ricambio.

BENEFICIARIO

La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in *Polizza* in caso di morte dell'*Assicurato* in conseguenza di infortunio.

CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI E ASSISTENZA STRADALE



CAPITALE ASSICURATO

Valore attribuito dal *Contraente* alle cose assicurate ed indicato in *Polizza* o, nel caso dell'assicurazione *Infortuni*, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

CARROZZERIE CONVENZIONATE

Carrozzerie con le quali *MILANO ASSICURAZIONI* ha un accordo che prevede da parte di quest'ultima la *Liquidazione* diretta delle riparazioni effettuate su veicoli che abbiano subito un danno risarcibile a termini di contratto.

CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione inter-bureaux).

Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*.

DANNI DIRETTI

Danni materiali conseguenza diretta dell'evento garantito.

DEGRADO D'USO

Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'assicuratore.

EFFRAZIONE

Forzatura o rottura violenta dei dispositivi di chiusura.

EUROTAX

Pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore, destinata a concessionari, commercianti, autosaloni e compagnie di assicurazione.

Tale pubblicazione si articola in "*Eurotax blu*" (valore di acquisto del veicolo da parte dei



CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI E ASSISTENZA STRADALE

concessionari, commercianti etc.) ed “Eurotax giallo” (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato.

FENOMENO ELETTRICO

Azioni di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre.

IMPIANTO ANTIFURTO

Dispositivo finalizzato ad impedire il furto.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma.

LIQUIDAZIONE

Procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone.

MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

PRETENSIONATORE

Dispositivo delle cinture di sicurezza che, in caso di urto, le mette istantaneamente in tensione.

QUATTORRUOTE

Pubblicazione mensile della Editoriale Domus S.p.A.

REGOLA PROPORZIONALE

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del *Sinistro* (*Sottoassicurazione*), l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del *Sinistro*.

E' previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI E ASSISTENZA STRADALE



SCOPERTO

Parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato* espressa in una percentuale dell'importo liquidato per il danno stesso.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo e il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.

SOTTOASSICURAZIONE

Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del sinistro (ved. **REGOLA PROPORZIONALE**).

STABILMENTE INSTALLATO

Sono considerati "*Stabilmente installati*" gli *Accessori* e gli *Apparecchi Audio-Fono-Visivi* che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili. Sono considerati tali anche gli *Apparecchi Audio-Fono-Visivi* con frontalino estraibile.

TELONI

Teli di grandi dimensioni usati per riparare merci o materiali da trasportare.

Definizioni relative alla Garanzia "Infortuni del conducente"

Le definizioni che seguono sono **specifiche della sola Garanzia "Infortuni del conducente"**:

Frattura: soluzione di continuità' del tessuto osseo provocata da *Infortunio*. **S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità' e contiguita' con l'osso;**

Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanic. I metodi di contenzione Iizarov e FEA (fissatore esterno assiale) sono considerati *Gessatura*;



CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI E ASSISTENZA STRADALE

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

Invalità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;

Istituto di cura: ospedale o clinica di *Ricovero*, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera;

Ricovero: degenza in un *Istituto di cura* che comporti almeno un pernottamento.

Definizioni relative alla Garanzia “Tutela giudiziaria”

Le definizioni che seguono sono **specifiche della sola Garanzia “Tutela Giudiziaria”:**

Contravvenzione: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l'arresto o l'ammenda;

EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA: la Compagnia cui *MILANO ASSICURAZIONI* affida la gestione dei *Sinistri Tutela giudiziaria*;

Sinistro: l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione;

Spese di giustizia: spese che il condannato deve rimborsare allo Stato;

Spese di soccombenza: spese legali che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla controparte.

Definizioni relative alle “Condizioni integrative infortuni del proprietario” riportate nella sezione “NON SOLO AUTO”

Le definizioni che seguono sono **specifiche delle sole “Condizioni integrative Infortuni del proprietario”:**

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

Invalità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.



DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE “ASSISTENZA STRADALE”

ABITAZIONE

La residenza dell'*Assicurato* al momento del *Sinistro*.

ASSICURATI

Gli occupanti del *Veicolo* indicato in *Polizza*, purchè residenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

CODICE PRODOTTO ASSISTENZA

Il numero indicato in *Polizza* in corrispondenza della garanzia di *Assistenza* prestata.

DESTINAZIONE

La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti.

ÉQUIPE MEDICA

Gruppo di medici che prestano la loro opera presso la *Struttura Organizzativa*, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

IMPRESA

Sede di lavoro presso la quale l'*Assicurato* svolge prevalentemente la sua attività.

INFORTUNIO STRADALE

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali intervenute a seguito della circolazione del *Veicolo* indicato in *Polizza* ed obiettivamente constatabili.

SINISTRO

Ogni evento imprevedibile (ad esempio: *incidente stradale, guasto meccanico, guasto elettrico, incendio o furto totale o parziale*), che renda il *Veicolo* oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei *Sinistri* del ramo assistenza.

STRUTTURA SANITARIA

l'istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.



CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI E ASSISTENZA STRADALE

VEICOLO

Il mezzo che il *Contraente* ha indicato in *Polizza*.

Definizioni relative alla Garanzia “ASSISAT”

Le definizioni che seguono sono specifiche del solo pacchetto di Assistenza Stradale “ASSISAT”:

Abitazione: la residenza anagrafica dell'*Assicurato*.

Assicurato: gli occupanti del *Veicolo*, purchè residenti in Italia.

Centro Servizi: centro servizi Viasat.

Codice personale di riconoscimento: numero indicato in *Polizza*, in corrispondenza della garanzia di *Assistenza* prestata, che la *Struttura Organizzativa* può richiedere all'*Assicurato* per erogare l'*Assistenza* quando l'*Assicurato* stesso non sia stato in grado di fornire con precisione le altre indicazioni richieste.

Destinazione: la località meta del viaggio.

Disturbo post traumatico da stress: l'insieme delle forti sofferenze psicologiche che si strutturano come conseguenza di *Infortunio*, *Furto* o *Rapina*.

Équipe medica: gruppo di medici qualificati reperibili presso la *Struttura Organizzativa* 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Famigliari: il coniuge o il convivente; i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela per l'*Assicurato*.

Furto: il reato previsto dall'articolo 624 del Codice Penale che viene commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne un profitto per sé o per altri.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, intervenute a seguito:

- della circolazione del *Veicolo*
- di *Furto* o *Rapina*, tentati o consumati, del *Veicolo* o di oggetti che si trovano a bordo dello stesso.

CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI E ASSISTENZA STRADALE



Luogo dell'assistenza: località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la *Struttura Organizzativa* è chiamata ad erogare le coperture previste.

Polizza: la scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale MILANO ASSICURAZIONI presta la garanzia assicurativa.

Rapina: il reato previsto dall'articolo 628 del Codice Penale che viene commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.

Sinistro: ogni evento imprevedibile che renda il *Veicolo* oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.

Sistema: dispositivo elettronico di rilevazione satellitare GPS e comunicazione GPRS tramite SIM Card, installato sul *Veicolo*.

Struttura Organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei *Sinistri* del ramo assistenza.

Struttura Sanitaria: l'istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

Veicolo: l'autovettura indicata sul frontespizio di *Polizza*.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE "PROTEZIONE RISCHI"



ARTICOLO 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione *Infortuni del conducente* vale in tutto il mondo.

La valutazione dell'invalidità permanente e la *Liquidazione* dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

L'assicurazione prestata dalle *altre garanzie* (ad esclusione della copertura *Tutela Giudiziaria*, per la quale si rimanda alla specifica previsione dell'*articolo P.5- Estensioni territoriali*) vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della *Carta Verde*.

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende:

- salva specifica pattuizione, gli *Apparecchi udio-fono-visivi*;
- salva specifica pattuizione, i danni determinati da atti dolosi di terzi, uragani, tempeste, trombe d'aria, bufere, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine ed alluvioni;
- i danni determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento;
- le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
- i danni, i provvedimenti di sospensione della patente, le spese giudiziali e stragiudiziali, e gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i danni e gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, guerra o insurrezione;
- i danni e gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Per i veicoli provvisti di *Teloni* i danni a questi ultimi sono risarciti solo in presenza di altri danni al veicolo.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da *MILANO ASSICURAZIONI*, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.



Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se, alla scadenza annuale, il *Contraente* non paga il *Premio* si applica il disposto dell'articolo 5 - *Adeguamento del premio*. Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al *Proprietario* di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al *Locatario*), al *Contraente* ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa.

In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del *Contraente*, ovvero da parte dell'*Assicurato* se persona diversa dal *Contraente*, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il *Contraente* è tenuto a dare immediata comunicazione a **MILANO ASSICURAZIONI** di ogni variazione di tali dati intervenuta in corso di contratto.

MILANO ASSICURAZIONI ha facoltà di adeguare, con decorrenza dal giorno della comunicazione, l'importo del *Premio* a quello corrispondente alle variazioni di *Rischio* intervenute.

In tal caso il *Contraente* ha facoltà di recedere dal contratto che si risolve **senza restituzione di *Premio*** dal giorno in cui il recesso è comunicato a **MILANO ASSICURAZIONI**.

In caso di variazioni non comunicate dal *Contraente* che determinano un aggravamento del *Rischio* troverà applicazione l'articolo 1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

MILANO ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito rinnovo, **ha facoltà di modificare il *Premio* precedentemente convenuto**, mettendo a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di *Premio*, presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime. **Il pagamento da parte del *Contraente* del nuovo *Premio* proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.**

Nel caso in cui il *Contraente* non intenda accettare il nuovo *Premio* potrà sia manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non pagare il *Premio*. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale.



Qualora la *Polizza* preveda anche la garanzia di Responsabilit  Civile l'eventuale risoluzione di quest'ultima comporter  la contestuale risoluzione anche delle altre garanzie previste in *Polizza*.

ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO ASSICURATO
Il *Contraente*   tenuto a comunicare immediatamente a **MILANO ASSICURAZIONI** l'eventuale trasferimento di propriet  del veicolo assicurato, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L'alienante pu  chiedere che il contratto relativo al veicolo alienato o consegnato in conto vendita sia reso valido per un altro veicolo di sua propriet  o di un suo *Famigliare convivente*; **MILANO ASSICURAZIONI** si riserva la facolt  di accettare tale richiesta comunicando al *Contraente* le relative condizioni di *Premio*.

In caso di consegna del veicolo in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente di quest'ultimo, il cedente   tenuto a darne immediata comunicazione a **MILANO ASSICURAZIONI**. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovr  stipulare un nuovo contratto.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di propriet  e **MILANO ASSICURAZIONI** rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI dell'avvenuto trasferimento.**

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **MILANO ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di propriet  del veicolo,



CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI

il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. *MILANO ASSICURAZIONI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifica il trasferimento di proprietà del veicolo.**

Il contratto si risolve, senza rimborso del *Premio*, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di MILANO ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.** In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il *Contraente* ha diritto al rimborso del *Premio* pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

La sospensione in corso di contratto può essere chiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso.

Qualora il *Contraente* intenda sospendere le garanzie in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI.

MILANO ASSICURAZIONI rilascia un'appendice **che deve essere sottoscritta dal *Contraente*.** La sospensione decorre dall'ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.

Al momento della sospensione, il *Periodo di assicurazione* in corso con *Premio* pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.

Qualora tale durata sia inferiore, **il *Premio* non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni**, con rinuncia però, da parte di *MILANO ASSICURAZIONI*, alle successive rate di *Premio* relative al periodo di sospensione utilizzato.

Decorsi diciotto mesi [540 giorni] dalla sospensione senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il contratto si risolve: qualora entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo, il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. *MILANO ASSICURAZIONI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.



Per i contratti con frazionamento del *Premio* il *Contraente* e' tenuto a corrispondere, salvo si sia verificato il trasferimento di proprieta', la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprieta'), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo, le eventuali rate insolute successive alla risoluzione del contratto.

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

La riattivazione del contratto è sempre possibile sullo stesso veicolo. Il *Contraente* puo' inoltre chiedere che la riattivazione avvenga su di un altro veicolo; **MILANO ASSICURAZIONI si riserva la facolta' di accettare tale richiesta comunicando al *Contraente* le relative condizioni di *Premio*.**

Per la riattivazione su di un altro veicolo e' comunque necessario che:

- il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;
nonche'
- il *Proprietario* (nel caso dei contratti di leasing, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi [90 giorni]

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il *Premio* pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a MILANO ASSICURAZIONI; quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi [90 giorni]

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi [90 giorni] sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.

Sul *Premio* relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del *Contraente*, il *Premio* pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

ESCLUSIONI

Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:



- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti all'acquirente del veicolo venduto;
- per i contratti amministrati con "libro matricola";
- per i contratti per l'assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.

Per ciclomotori, quadricicli, motoveicoli e motoslitte la sospensione e' consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo in questione comprovate da idonea documentazione.

Limitatamente a motoveicoli, motoslitte, quadricicli trasporto cose e quadricicli trasporto persone e' tuttavia consentita la sospensione senza motivazione di tutte le garanzie di *Polizza* quando, nello stesso contratto, tale possibilita' venga pattuita per la garanzia RCA.

ARTICOLO 8 - DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato deve denunciare il *Sinistro* alla Direzione di *MILANO ASSICURAZIONI* oppure all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto entro cinque giorni da quello in cui il *Sinistro* si è verificato o l'Assicurato stesso ne ha avuto conoscenza. Alla *Denuncia* devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*.

La *Denuncia* dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere inviata alla Direzione di *MILANO ASSICURAZIONI* o all'Agenzia o al Punto di vendita ai quali è assegnato il contratto entro 10 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il *Contraente*, l'Assicurato od i suoi *Beneficiari* ne abbiano avuto la possibilità.

ARTICOLO 9 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Per i contratti di durata inferiore all'anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione.

E' altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Nella determinazione dell'ammontare del danno *MILANO ASSICURAZIONI* terrà conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che il relativo importo sia compreso nel *Capitale Assicurato* e solo per la parte fiscalmente non recuperabile.



Se l'*Assicurato*, per la riparazione del danno indennizzabile a termini di contratto, si avvale di una *Carrozzeria convenzionata*, la parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato* stesso per effetto dell'applicazione della *Franchigia* e/o dello *Scoperto* con il relativo minimo eventualmente pattuiti in *Polizza* viene ridotta di un importo pari a €100.

Tuttavia rimangono integralmente a carico dell'*Assicurato* i danni il cui ammontare sia inferiore o uguale a quello della *Franchigia* o del minimo pattuiti in *Polizza*.

ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Mancando l'accordo sulla determinazione dell'ammontare dei danni le parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge.

Se una parte non provvede alla nomina del proprio perito o se manca l'accordo, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza/sede legale dell'*Assicurato*.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del perito da essa designato e contribuisce in misura della metà' alle spese del terzo perito; MILANO ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di liquidare e pagare per l'intero detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'*Assicurato* dall'indennità spettantegli.

In caso di controversie sulla misura degli indennizzi dovuti per le garanzie *Infortuni del conducente e Garanzie NON SOLO AUTO - Condizioni integrative Infortuni del proprietario* le parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due medici, uno per parte.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'*Assicurato*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico; MILANO ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di liquidare e pagare per l'intero detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'*Assicurato* dall'indennità spettantegli.

ARTICOLO 12 - INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA E ACQUISTO DEL RELITTO

MILANO ASSICURAZIONI ha la facoltà di sostituire, in tutto o in parte, le cose asportate, distrutte o danneggiate; inoltre MILANO ASSICURAZIONI ha la facoltà di acquistare quanto residua della cosa assicurata dopo il *Sinistro*.



ARTICOLO 13 - *PERDITA TOTALE DEL VEICOLO ASSICURATO*

13.1 *DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA*

Nel caso di perdita totale a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione a **MILANO ASSICURAZIONI**.

Il **Contraente** deve inoltre consegnare a **MILANO ASSICURAZIONI**:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, **documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione** (nel caso dei ciclomotori del **certificato di circolazione**);
- in caso di demolizione, copia della **documentazione attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore**.

Il **Contraente** può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto può essere reso valido per un altro veicolo appartenente al **Proprietario del veicolo** distrutto, demolito od esportato o ad un suo **Famigliare convivente**; **MILANO ASSICURAZIONI** si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al **Contraente** le relative condizioni di **Premio**.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve e **MILANO ASSICURAZIONI** rimborsa al **Contraente** la parte di **Premio** – relativa alle garanzie non interessate dal **Sinistro** – corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del **Premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI**.

In ogni caso il **Premio** relativo alle garanzie eventualmente interessate dal **Sinistro** è dovuto per l'intero **Periodo di assicurazione** in corso al momento della comunicazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **MILANO ASSICURAZIONI** non procede al rimborso della maggiorazione di **Premio** richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo, il **Premio** – relativo alle garanzie non interessate dal **Sinistro** – corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del **Premio** annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. **MILANO ASSICURAZIONI** procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il



Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verificano la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo.**

13.2 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione a **MILANO ASSICURAZIONI**, consegnando copia della denuncia presentata all'*Autorita'* competente.

Il *Contraente*, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 7 – *Sospensione in corso di contratto*, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto può essere reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* rubato o ad un suo *Famigliare convivente*.

MILANO ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al *Contraente* le relative condizioni di *Premio*.

In ogni caso il *Premio* relativo alle garanzie eventualmente interessate dal *Sinistro* è dovuto per l'intero *Periodo di assicurazione* in corso al momento della comunicazione.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'*Autorita'* di Pubblica Sicurezza e **MILANO ASSICURAZIONI** rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua.

In ogni caso il *Premio* relativo alle garanzie eventualmente interessate dal *Sinistro* è dovuto per l'intero *Periodo di assicurazione* in corso al momento della comunicazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **MILANO ASSICURAZIONI** non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

MILANO ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si verificano il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo.**



ARTICOLO 14 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

In caso di *Sinistro MILANO ASSICURAZIONI* è surrogata, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

MILANO ASSICURAZIONI tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei *Famigliari conviventi* dell'*Assicurato* e nei confronti dei trasportati nonché del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo descritto in *Polizza*, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi.

ARTICOLO 15 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206, e' competente esclusivamente l'Autorita' Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi e' competente, a scelta della parte attrice, l'Autorita' Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali e' assegnato il contratto.

ARTICOLO 16 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Durata

Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza.

Disdetta

Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, **la sua eventuale disdetta deve essere inviata – con raccomandata o con telefax – almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in *Polizza***. In questo caso il contratto cessa alla sua naturale scadenza. **Salvo quanto previsto, relativamente al *Premio*, dall'articolo 5 - *Adeguamento del Premio***, in mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 17 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso discendenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il pagamento sia stato anticipato da *MILANO ASSICURAZIONI*.

ARTICOLO 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.



VINCOLI

(Validi anche per la garanzia di Responsabilità Civile, ove prestata)

I) PER I VEICOLI LOCATI IN “LEASING”

CLAUSOLA N. 1 (*pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing*)

La **Polizza** e' vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che e' intestatario del veicolo concesso in leasing al *Contraente*; pertanto **MILANO ASSICURAZIONI** si impegna nei confronti dell' Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa che il *Premio* è stato versato in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

CLAUSOLA N. 2 (*pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing*)

La **Polizza** e' vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che e' intestatario del veicolo concesso in leasing al *Contraente*; pertanto **MILANO ASSICURAZIONI** si impegna nei confronti dell' Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonchè l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo.



MILANO ASSICURAZIONI potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL' ENTE FINANZIATORE

CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)

La **Polizza** è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell' Ente vincolatario in essa indicata e pertanto **MILANO ASSICURAZIONI** si obbliga per la durata della **Polizza** stessa:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in **Polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) **a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata,** contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

Si precisa che il *Premio* è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in **Polizza**, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

CLAUSOLA N. 4 (pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La **Polizza** è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vinco-



latario in essa indicata e pertanto *MILANO ASSICURAZIONI* si obbliga per la durata della *Polizza* stessa:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonchè l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) **a non pagare, in caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata**, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

***MILANO ASSICURAZIONI* potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al *Contraente* e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.**

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* può avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.



CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE "PROTEZIONE RISCHI"



A) INCENDIO

A.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

MILANO ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato dei *Danni* materiali e *diretti* subiti dal veicolo assicurato a seguito di *Incendio*, *fulmine*, *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purchè *Stabilmente installati sul veicolo assicurato***, fermo restando quanto stabilito agli articoli A.3 - *Capitale assicurato* e A.7 - *Documenti complementari alla denuncia di sinistro* .

A.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:

- **causati da bruciature non seguite da *Incendio***;
- **agli impianti elettrici, dovuti a *Fenomeno elettrico* comunque manifestatosi.**

A.3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonche' agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio – fono – visivi* stabilmente installati sullo stesso.

In caso di sottoassicurazione si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

MILANO ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del *Contraente***, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

A.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) *Assicurazione a Valore a Nuovo*

In caso di ***danno parziale*** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si fara' riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in *Polizza*, il valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

In caso di ***danno totale*** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in *Polizza***, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.



CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

b) Assicurazione a Valore Commerciale

In caso di **danno parziale** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si fara' riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L' indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

c) Assicurazione del solo Danno Totale

MILANO ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati determinando l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, sulla base del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

A.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- in base alla rivista *Quattroruote* quando in *Polizza* sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;
- in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.



A.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di *Sinistro*, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'*Assicurato* lo *Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza*.

A.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI *SINISTRO*

L'*Assicurato* deve, in caso di *danno totale*, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *MILANO ASSICURAZIONI* i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno;
- **copia del verbale dei Vigili del Fuoco**, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità'.

In ogni caso *MILANO ASSICURAZIONI* ha la facoltà di chiedere all'*Assicurato* la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

A.8) CLAUSOLA INCENDIO VIP

(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

A parziale integrazione dell'articolo A.1 – *Oggetto della garanzia MILANO ASSICURAZIONI* indennizza l'*Assicurato* dei *Danni* materiali e *diretti* subiti dal veicolo indicato in *Polizza* anche in conseguenza di atti dolosi di terzi.

A.9) RICORSO TERZI DA *INCENDIO* BASE

(Estensione di copertura sempre compresa in presenza della garanzia Incendio)

A.9.1) *Oggetto della garanzia*

MILANO ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile per i *Danni diretti* involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall'*Incendio*, dallo *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in *Polizza*, quando lo stesso non è' in circolazione, **fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di €155.000 per ogni *Sinistro***.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da *MILANO ASSICURAZIONI* per la Responsabilità' Civile obbligatoria.

La prestazione non si cumula con analoghe prestazioni eventualmente previste da *MILANO ASSICURAZIONI* per lo stesso veicolo indicato in *Polizza*.



A.9.2) Definizione di terzi

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione i soggetti individuati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (*Articolo 129 del Codice*).

A.9.3) Esclusioni

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:

- alle cose mobili in uso, custodia o possesso del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

A.10) CLAUSOLA RICORSO TERZI DA INCENDIO VIP

(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

A parziale integrazione della copertura *Ricorso terzi da Incendio MILANO ASSICURAZIONI* assicura la responsabilità civile per i *Danni diretti* involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone **fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di €300.000 per ogni *Sinistro*.**



B) FURTO

B.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

MILANO ASSICURAZIONI indennizza l'*Assicurato* della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o rapina, nonchè dei *Danni diretti* subiti dal veicolo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

Quando il veicolo assicurato non è un ciclomotore, un quadriciclo leggero o un motoveicolo, *MILANO ASSICURAZIONI* risponde inoltre:

- dei danni subiti dal veicolo assicurato quando l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina riguardino oggetti od *Accessori* non assicurati;
- dei *Danni diretti* subiti dalla carrozzeria del veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina;
- dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto o della rapina che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria e si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purchè Stabilmente installati sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli B.3 - *Capitale assicurato* e B.7 - *Documenti complementari alla denuncia di sinistro*.

B.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende:

- salvo che sia diversamente convenuto, l'appropriazione indebita (articolo 646 del Codice Penale);
- il furto e la rapina commessi dai dipendenti del *Contraente* o dell'*Assicurato* durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

B.3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonchè agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio - fonos - visivi* stabilmente installati sullo stesso.

In caso di sottoassicurazione si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

MILANO ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.



B.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) Assicurazione a Valore a Nuovo

In caso di **danno parziale** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si fara' riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

b) Assicurazione a Valore Commerciale

In caso di **danno parziale** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si fara' riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

c) Assicurazione del solo Danno Totale

MILANO ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati determinando l'indennizzo, **nel**



limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

B.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- in base alla rivista *Quattroruote* quando in *Polizza* sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;
- in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.

B.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'Assicurato lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.

In caso di furto o rapina del solo *Apparecchio audio - fono - visivo*, qualora in *Polizza* sia previsto uno *Scoperto*, il relativo minimo è ridotto a €100. Tale riduzione viene applicata anche per l'eventuale *Franchigia* fissa ed assoluta.

Qualora, oltre all'*Apparecchio audio - fono - visivo*, siano state sottratte altre parti del veicolo, al danno complessivamente determinato **si applicano lo Scoperto ed il relativo minimo o la Franchigia indicati in Polizza.**

B.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia autentica al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di MILANO ASSICURAZIONI.

In caso di furto o rapina avvenuti all'estero l'Assicurato deve presentare denuncia anche all'Autorità italiana.

L'Assicurato inoltre deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di MILANO ASSICURAZIONI i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.



- In ogni caso *MILANO ASSICURAZIONI* ha la facoltà di chiedere all'*Assicurato* la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l' indennizzo.

B.8) RITROVAMENTO DEL VEICOLO

L'*Assicurato* è tenuto, non appena abbia avuto notizia del ritrovamento del veicolo sottratto o di parti di esso, ad informare subito l'Agenzia o il Punto di Vendita di *MILANO ASSICURAZIONI* ai quali e' stato assegnato il contratto.

In caso di ritrovamento del veicolo sottratto prima della *Liquidazione* dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dei criteri indicati ai titoli precedenti.

In caso di ritrovamento del veicolo sottratto successivo alla *Liquidazione* dell'indennizzo, **l'*Assicurato* si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà' del veicolo ritrovato a soggetti indicati da *MILANO ASSICURAZIONI* mediante sottoscrizione di idonea procura;** l'*Assicurato* stesso ha la facoltà' di evitare il trasferimento di proprietà' restituendo a *MILANO ASSICURAZIONI* l'indennizzo ricevuto, al netto degli eventuali danni indennizzabili a termini di contratto.

B.9) CONDIZIONE APPROPRIAZIONE INDEBITA

(valida solo per autocaravan e se espressamente richiamata in Polizza)

MILANO ASSICURAZIONI si obbliga ad indennizzare l'*Assicurato* della perdita del veicolo indicato in *Polizza* derivante dall'**appropriazione indebita** (articolo 646 del Codice Penale) dello stesso, a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- *MILANO ASSICURAZIONI* sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'*Assicurato* non addivenga, senza il consenso di *MILANO ASSICURAZIONI*, a transazioni con l'autore del reato;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale, anche nel caso in cui non sia stato individuato il responsabile o comunque il procedimento sia stato archiviato;
- sia stata inoltrata a *MILANO ASSICURAZIONI* -unitamente alla *Denuncia*- copia della querela presentata ai sensi dell'*articolo 646 del Codice Penale*.



C) COLLISIONE

C.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

MILANO ASSICURAZIONI indennizza l'*Assicurato* dei *Danni* materiali e *diretti* subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con veicoli identificati.

La garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* o dei *Famigliari conviventi* con questi ultimi .

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purchè *Stabilmente installati sul veicolo assicurato***, fermo restando quanto stabilito all'articolo C.7 - *Documenti complementari alla denuncia di sinistro*.

C.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – ***Esclusioni*** delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

La garanzia è comunque operante se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purchè la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in *Polizza***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

C.3) ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* è calcolato in base a quello previsto da *MILANO ASSICURAZIONI* per la garanzia di Responsabilità Civile.

Le eventuali modifiche del *Premio* di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del *Premio* relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del *Premio* di Responsabilità Civile.

C.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) Assicurazione a Valore a Nuovo

In caso di ***danno parziale*** *MILANO ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di



CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI

ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

b) Assicurazione a Valore Commerciale

In caso di **danno parziale** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

c) Assicurazione del solo Danno Totale

MILANO ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati determinando l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.



d) Condizione Compact a Valore Commerciale (valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

In caso di **danno parziale** la garanzia si intende prestata tenendo conto del *Degrado d'uso* **fino a concorrenza dell'ammontare indicato in Polizza** e senza applicazione della *Regola proporzionale*.

In caso di **danno totale** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo - **fino a concorrenza dell'ammontare indicato in Polizza** – in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

e) Condizione Compact a Valore a Nuovo (valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

In caso di **danno parziale** la garanzia si intende prestata senza tener conto del *Degrado d'uso* **fino a concorrenza dell'ammontare indicato in Polizza** e senza applicazione della *Regola proporzionale*.

In caso di **danno totale** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo - **fino a concorrenza dell'ammontare indicato in Polizza** – in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

C.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- in base alla rivista *Quattroruote* quando in *Polizza* sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;
- in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.



C.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di *Sinistro* rimangono a carico dell'*Assicurato* lo *Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza*.

C.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

L'*Assicurato* deve, in caso di *danno totale*, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di **MILANO ASSICURAZIONI** i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso **MILANO ASSICURAZIONI** ha la facoltà di chiedere all'*Assicurato* la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

C.8) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

In caso di *Sinistro* con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto senza applicazione dello *Scoperto*.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata da **MILANO ASSICURAZIONI** per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

In caso di *Sinistro* con responsabilità totale dell'*Assicurato*, **rimangono a carico del medesimo lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.**

C.9) CLAUSOLA COLLISIONE VIP

(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

A parziale integrazione dell'articolo C.1 – *Oggetto della garanzia MILANO ASSICURAZIONI* indennizza l'*Assicurato* dei *Danni* materiali e *diretti* subiti dal veicolo descritto in *Polizza* anche a seguito di collisione con animali.

In deroga a quanto riportato all'articolo C.8 in caso di Sinistro, anche senza responsabilità totale dell'Assicurato, rimangono a carico dello stesso lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.



D) DANNI ACCIDENTALI

D.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

MILANO ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato dei Danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento ed uscita di strada.

La garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato, del Contraente o dei Familiari conviventi con questi ultimi .

Gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sono garantiti, **purchè Stabilmente installati sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli D.3 - Capitale assicurato e D.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro.

D.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – **Esclusioni** delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- per i danni cagionati da operazioni di carico e scarico dal veicolo;
- per i danni causati all'abitacolo qualora questi ultimi siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'**Airbag** ;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

La garanzia è comunque operante se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purchè la patente venga successivamente rilasciata**;
- il conducente guida con patente scaduta, **purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

D.3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonche' agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi *Stabilmente installati* sullo stesso.

In caso di sottoassicurazione si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

MILANO ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.



D.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) Assicurazione a Valore a Nuovo

In caso di **danno parziale** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero. Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

b) Assicurazione a Valore Commerciale

In caso di **danno parziale** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

c) Assicurazione del solo Danno Totale

MILANO ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli



Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando l'indennizzo, nel limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro*.

In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

D.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- in base alla rivista *Quattroruote* quando in *Polizza* sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;
- in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.

D.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di **Sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato** lo **Scoperto** o la **Franchigia** pattuiti in *Polizza*.

D.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

L'**Assicurato** deve, in caso di **danno totale**, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispektorato Sinistri di **MILANO ASSICURAZIONI** i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso **MILANO ASSICURAZIONI** ha la facoltà di chiedere all'**Assicurato** la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

D.8) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

In caso di **Sinistro** con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'indennizzo sarà



corrisposto senza applicazione dello *Scoperto*.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata da *MILANO ASSICURAZIONI* per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

In caso di *Sinistro* con responsabilità totale dell'*Assicurato*, **rimangono a carico del medesimo lo *Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza*.**

D.9) CLAUSOLA DANNI ACCIDENTALI VIP

(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

A parziale integrazione dell'articolo *D.1 – Oggetto della garanzia MILANO ASSICURAZIONI* indennizza l'*Assicurato* dei *Danni* materiali e *diretti* subiti dal veicolo descritto in *Polizza* anche in conseguenza di atti dolosi di terzi.

In deroga a quanto riportato all'articolo D.8 in caso di *Sinistro* rimangono a carico dello stesso lo *Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza*.



E) EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI

E.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

MILANO ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato dei *Danni* materiali e *diretti* subiti dal veicolo descritto in *Polizza* in conseguenza di:

- atti dolosi di terzi;
- uragani, tempeste, trombe d'aria, bufere, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, slavine ed alluvioni.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purchè *Stabilmente installati sul veicolo assicurato***, fermo restando quanto stabilito agli articoli *E.3 - Capitale assicurato* e *E.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro*.

E.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle *Condizioni Generali di Assicurazione*, sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli.

E.3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonche' agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio - fonovisivi* *Stabilmente installati* sullo stesso.

In caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

MILANO ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

E.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) *Assicurazione a Valore a Nuovo*

In caso di **danno parziale** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si fara' riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo, **nel limite del**



CONDIZIONI PARTICOLARI PROTEZIONE RISCHI

capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

b) Assicurazione a Valore Commerciale

In caso di **danno parziale** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si fara' riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** MILANO ASSICURAZIONI determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

c) Assicurazione del solo Danno Totale

MILANO ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati determinando l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

E.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- in base alla rivista *Quattroruote* quando in *Polizza* sia stata espressamente richiamata



la Condizione Aggiuntiva *Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio*;

- in base ad *Eurotax* giallo in tutti gli altri casi.

E.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di *Sinistro*, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'*Assicurato* lo *Scoperto* o la *Franchigia* pattuiti in *Polizza*.

E.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di *Danni diretti* subiti dal veicolo a seguito di atti dolosi di terzi, l'*Assicurato* deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di **MILANO ASSICURAZIONI**.

L'*Assicurato* inoltre deve, in caso di *danno totale*, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di **MILANO ASSICURAZIONI** i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale**, l'**Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso **MILANO ASSICURAZIONI** ha la facoltà di chiedere all'*Assicurato* la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.



F) GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT “PERDITE PECUNIARIE”

F.1) RIMBORSO TASSA DI PROPRIETA'

In caso di perdita totale del veicolo indicato in *Polizza* conseguente a furto, rapina, *Incendio* od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, *MILANO ASSICURAZIONI* rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del *Sinistro* e la data di scadenza della tassa pagata.

E' equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del *Sinistro*.

L'Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di MILANO ASSICURAZIONI la seguente documentazione:

- in caso di **furto o rapina**, copia autentica della denuncia presentata all'Autorita';
- in caso di **Incendio**, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorita'.

Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.

F.2) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

(per autoveicoli)

In caso di perdita totale del veicolo indicato in *Polizza* conseguente a furto, rapina, *Incendio* od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, *MILANO ASSICURAZIONI* rimborsa **fino alla concorrenza di €400** le spese di immatricolazione di un veicolo con le medesime caratteristiche.

E' equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del *Sinistro*.

In caso di perdita della targa in seguito ad incidente della circolazione con responsabilità del conducente, o furto o rapina della stessa, *MILANO ASSICURAZIONI* rimborsa **fino alla concorrenza di €400** le spese di reimmatricolazione del veicolo.

L'Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di MILANO ASSICURAZIONI la seguente documentazione:

- in caso di **furto o rapina**, copia autentica della denuncia presentata all'Autorita';
- in caso di **Incendio**, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorita'.

F.3) RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o *Incendio* del veicolo indicato in *Polizza* oppure di incidente della circolazione con responsabilità del conducente *MILANO ASSICU-*



RAZIONI rimborsa, **fino alla concorrenza di €400 per *Sinistro***, le spese sostenute dall'*Assicurato* per il parcheggio e la custodia del veicolo stesso disposti dall'Autorità.

Le spese devono essere comprovate da regolare fattura.

L'*Assicurato* deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di MILANO ASSICURAZIONI la seguente documentazione:

- in caso di ***furto o rapina***, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità';
- in caso di ***Incendio***, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità'.

F.4) RIMBORSO SPESE PER IL DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o *Incendio* del veicolo indicato in *Polizza* oppure di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che abbia comportato anche la perdita della patente di guida del conducente stesso del veicolo, *MILANO ASSICURAZIONI* rimborsa, **fino a concorrenza di €200**, le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento.

Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.

L'*Assicurato* deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di MILANO ASSICURAZIONI:

- in caso di ***furto o rapina***, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità';
- in caso di ***Incendio***, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità'.

F.5) RIMBORSO SPESE PER DANNI INDIRETTI

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o *Incendio* del veicolo indicato in *Polizza*, o di suo sequestro amministrativo a seguito di sinistro RCA, *MILANO ASSICURAZIONI* corrisponde la somma di €10 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso **fino a concorrenza di €200 per *Sinistro* e per annualità assicurativa.**

La somma viene riconosciuta **dal giorno della *Denuncia* del *Sinistro* a MILANO ASSICURAZIONI.**

L'*Assicurato* deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di MILANO ASSICURAZIONI:

- in caso di ***furto o rapina***, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità';
- in caso di ***Incendio***, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità'.



G) GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT “RESPONSABILITA’”

G.1) RESPONSABILITA' CIVILE PER FATTO DEI FIGLI MINORI

MILANO ASSICURAZIONI assicura, **fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di €775.000** per *Sinistro*, la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2048 1° comma del Codice Civile, derivante all'*Assicurato* dalla circolazione del veicolo indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a terzi da fatto illecito commesso da:

- figli minori non emancipati;
- persone soggette a tutela dell'*Assicurato* stesso e con lui conviventi.

La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga contro la volontà dell'*Assicurato*.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da MILANO ASSICURAZIONI per la Responsabilità Civile obbligatoria.

G.1.1) Definizione di terzi

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (*Articolo 129 del Codice*).

G.2) RESPONSABILITA' CIVILE PER DIFETTI DI MANUTENZIONE

MILANO ASSICURAZIONI assicura, **fino alla concorrenza di €105.000** per *Sinistro*, i danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il *Proprietario/Locatario* dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da MILANO ASSICURAZIONI per la Responsabilità Civile obbligatoria.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- **se la circolazione avviene contro la volontà del *Proprietario /Locatario*;**
- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.**

La garanzia è comunque operante se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purchè la patente venga successivamente rilasciata;**



- il conducente guida con patente scaduta, **purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**



H) GARANZIE AGGIUNTIVE “ORO”

H.1) DANNI DA FURTO DI BAGAGLI TRASPORTATI

(per autovetture ed autotassametri)

MILANO ASSICURAZIONI indennizza il conducente e le persone trasportate sul veicolo indicato in *Polizza* in caso di furto dei bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà'.

Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio. La garanzia e' operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del veicolo (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all'esterno purché chiusi a chiave nei portasci di sicurezza), che il veicolo sia debitamente chiuso a chiave e che il furto sia avvenuto con Effrazione. La garanzia e' prestata fino ad un massimo di €300 per Sinistro.

H.2) RIMBORSO SPESE DOCUMENTI A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di **danno totale** indennizzabile a termini di contratto, *MILANO ASSICURAZIONI* rimborsa **fino alla concorrenza di €300 per Sinistro** le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti da *MILANO ASSICURAZIONI* stessa per la *Liquidazione* del danno.

Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.

H.3) RIMBORSO SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE

(per autoveicoli)

In caso di furto o rapina del veicolo, indennizzabile a termini di contratto, e del successivo ritrovamento dello stesso, *MILANO ASSICURAZIONI* rimborsa **fino alla concorrenza di €100 per Sinistro** le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.

H.4) RIMBORSO SPESE RECUPERO “PUNTI”

FONDIARIA - SAI rimborsa il costo del corso d'aggiornamento - sostenuto dal *Proprietario* (purché persona fisica) del veicolo indicato in *Polizza* **fino ad un massimo di 250 euro e nel limite di una volta per annualità assicurativa** - per il recupero del punteggio previsto dall'articolo 126 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285.

La garanzia opera a condizione che venga documentato quanto segue:

- **che il punteggio assegnato alla patente al momento della stipulazione del contratto era superiore a 6 punti e che lo stesso e' sceso sotto tale soglia successivamente;**
- **che il titolare della patente ha regolarmente frequentato il corso d'aggiornamento organizzato da autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.**



I) GARANZIE AGGIUNTIVE “CLASS”

I.1) PERDITA DELLE CHIAVI

(per autovetture ed autotassametri)

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'*Impianto antifurto* del veicolo indicato in *Polizza, MILANO ASSICURAZIONI* rimborsa le spese necessarie:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'*Impianto antifurto*;
- per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio dell'*Impianto antifurto*.

L'Assicurato, in caso di sottrazione, deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di MILANO ASSICURAZIONI copia autentica della denuncia presentata all'Autorità'.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €400 per Sinistro.

I.2) GARANZIA BAGAGLI

In caso di *Incendio* o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente *MILANO ASSICURAZIONI* rimborsa, **fino alla concorrenza di €400 per Sinistro**, i danni ai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) a bordo del veicolo indicato in *Polizza*, di proprietà dell'*Assicurato* o dei trasportati.

Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.

L'Assicurato, in caso di Incendio, deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di MILANO ASSICURAZIONI copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità'.

I.3) DANNI AL BOX O RIMESSA

MILANO ASSICURAZIONI rimborsa, **fino a concorrenza di €5.200 per Sinistro**, le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa, di proprietà del *Contraente* o del *Proprietario del veicolo* indicato in *Polizza*, in conseguenza di *Incendio* o *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo stesso.

L'Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di MILANO ASSICURAZIONI copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o di altra Autorità'.



L) GARANZIE AGGIUNTIVE “VIP”

L.1) ROTTURA CRISTALLI

(per autovetture, autotassametri, autocaravan, autocarri ed autobus)

MILANO ASSICURAZIONI rimborsa, **fino alla concorrenza dell'importo riportato in Polizza** indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, le spese sostenute per riparare o sostituire i cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo indicato in *Polizza* a seguito di rottura dei medesimi.

Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature e quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli o in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi.

L.2) RIPRISTINO DOTAZIONI DI SICUREZZA

MILANO ASSICURAZIONI rimborsa, **fino a concorrenza di €500 per Sinistro**, le spese sostenute per ripristinare gli *Airbag* ed i *Pretensionatori delle cinture di sicurezza* del veicolo indicato in *Polizza* in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad incidente della circolazione.

L.3) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

MILANO ASSICURAZIONI rimborsa, **fino alla concorrenza di €400 per Sinistro**, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo indicato in *Polizza* determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere certificate da regolare fattura.

L.4) RIMBORSO DELLA SPESA DI ACQUISTO

(per autovetture ed autotassametri)

In caso di *Incendio*, furto o rapina, indennizzabili a termini di contratto, verificatisi **entro sei mesi [180 giorni] dalla data di prima immatricolazione del veicolo indicato in Polizza** l'indennizzo viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

- se il **danno** è **parziale**, la *Liquidazione* viene effettuata senza tener conto del *Degrado d'uso ne'*, in caso di *Sottoassicurazione*, della *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile;
- se il **danno** è **totale**, MILANO ASSICURAZIONI rimborsa, nel limite del *Capitale Assicurato*, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi*, comprensiva del valore del veicolo eventualmente ceduto in permuta.



Sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato lo Scoperto o la Franchigia eventualmente pattuiti in Polizza per la garanzia Furto.**

In caso di furto o rapina parziale del solo *Apparecchio audio - fonos - visivo*, qualora in *Polizza* sia previsto uno *Scoperto*, il minimo dello stesso e' ridotto a €100.

Qualora, oltre all'*Apparecchio audio - fonos - visivo*, siano state rubate altre parti del veicolo, al danno complessivamente determinato si applicano lo *Scoperto* ed il relativo minimo indicati in *Polizza*.

La garanzia opera a condizione che il *Capitale Assicurato* per il veicolo, gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fonos-visivi* sia almeno pari al 90% della spesa di acquisto come sopra determinata e che tale spesa sia comprovata da idonea documentazione.

L.5) RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTIFURTO E/O DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

MILANO ASSICURAZIONI rimborsa, **fino a concorrenza di €500 per *Sinistro***, le spese sostenute per riparare o sostituire l'*Impianto antifurto* e/o il *Sistema di navigazione satellitare Stabilmente installato* del veicolo indicato in *Polizza* qualora questi ultimi abbiano perso la loro funzionalità in seguito ad incidente della circolazione.



CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE



M) ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL PREMIO

(Condizione aggiuntiva operante solo per autovetture adibite ad uso privato ed in quanto sia stata espressamente richiamata in Polizza)

All'atto della stipulazione della *Polizza* il *Contraente* dichiara:

- a quale marca, modello ed allestimento appartiene l'autovettura assicurata, individuandola fra quelle previste nelle rubriche "Auto nuove" ed "Auto usate" del numero della rivista *Quattroruote* del mese precedente a quello della stipulazione;
- il mese e l'anno della prima immatricolazione dell'autovettura, anche se avvenuta all'estero;
- il valore che intende indicare in *Polizza* per gli eventuali *Accessori* a pagamento;
- il valore che intende eventualmente indicare in *Polizza* per gli *Apparecchi audio - fonovisivi*.

Nella sezione Capitale Assicurato della *Polizza* viene riportato il valore indicato nella rubrica "Auto nuove" o "Auto usate" del numero della rivista *Quattroruote* del mese precedente a quello della stipulazione, aumentato del valore indicato dal *Contraente* per gli eventuali *Accessori* a pagamento e per gli *Apparecchi audio-fonovisivi*.

Ad ogni scadenza annuale della *Polizza*, purchè successiva di almeno sei mesi [180 giorni] alla data della stipulazione, *MILANO ASSICURAZIONI* adegua automaticamente il capitale assicurato nella stessa percentuale risultante dal rapporto tra:

- il valore dell'autovettura indicato nel numero della rivista *Quattroruote* del mese precedente a quello della scadenza annuale
- ed
- il valore indicato nel numero della stessa rivista del mese precedente a quello dell'ultimo rinnovo annuale o, in assenza, a quello della stipulazione.

Nella stessa misura *MILANO ASSICURAZIONI* adegua i premi relativi alle garanzie *Incendio, Furto, Danni accidentali ed Eventi sociopolitici e naturali*.

In sede di adeguamento automatico non sarà mai indicato un capitale inferiore al valore riportato nel numero della rivista *Quattroruote* del mese precedente a quello della scadenza annuale.

Il *Contraente* ha però la facoltà di chiedere che in *Polizza* venga indicato un diverso capitale. Conseguentemente *MILANO ASSICURAZIONI*:



CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE

- nel caso di polizze singole, sostituisce il contratto in corso con un nuovo contratto;
- nel caso di polizze amministrate con Libro Matricola, adegua il capitale sulla base delle indicazioni fornite dal *Contraente*.

La presente condizione non trova applicazione nei seguenti casi:

- quando siano trascorsi più di nove anni da quello della prima immatricolazione dell'autovettura (anche se avvenuta all'estero);
- quando in *Polizza* venga pattuito che il *Capitale Assicurato* e' IVA ESCLUSA;
- per i veicoli non presenti nelle rubriche "Auto nuove" ed "Auto usate" della rivista *Quattroruote* o per i quali non sia riportato il relativo valore;
- per le autovetture ad alimentazione elettrica;
- per i veicoli assicurati con polizze che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi, qualora l'Ente vincolatario non abbia autorizzato l'adeguamento del capitale;
- relativamente alle polizze amministrate con Libro Matricola, per i veicoli inclusi nel corso dell'annualità assicurativa;
- in caso di cessazione della pubblicazione della rivista *Quattroruote* o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche "Auto nuove" ed "Auto usate" di tale rivista.



N) CARICO E SCARICO CON MEZZI MECCANICI

N.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

MILANO ASSICURAZIONI assicura, **fino a concorrenza per ogni *Sinistro dei Massimali* previsti in *Polizza*** per la garanzia di Responsabilità Civile, la responsabilità civile del *Proprietario* e -se persona diversa- del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo indicato in *Polizza*.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da *MILANO ASSICURAZIONI* per la Responsabilità Civile obbligatoria.

N.2) DEFINIZIONE DI TERZI

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (*Articolo 129 del Codice*).

N.3) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera nei seguenti casi:

- per i danni alle persone trasportate sul veicolo ed a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;
- per i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- nei casi in cui i mezzi o i dispositivi meccanici vengano utilizzati in modo difforme da quanto prescritto dalla carta di circolazione e dalle leggi vigenti.

N.4) ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* è calcolato in base a quello previsto da *MILANO ASSICURAZIONI* per la garanzia di Responsabilità Civile.

Le eventuali modifiche del *Premio* di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del *Premio* relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del *Premio* di Responsabilità Civile.



0) INFORTUNI DEL CONDUCENTE

0.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

MILANO ASSICURAZIONI assicura il conducente del veicolo identificato in *Polizza* per gli infortuni subiti:

- in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo in condizioni di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.

0.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione non comprende gli infortuni derivanti:

- dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'*Assicurato*;
- da infarti miocardici;

e non opera:

- per le persone di età superiore a 80 anni o, limitatamente alla garanzia *Indennità in caso di perdita dell'anno scolastico*, a 18 anni;
- a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

La garanzia tuttavia opera se al momento del *Sinistro*:

- è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla guida, **purchè la patente venga successivamente rilasciata**;
- il conducente guida con patente scaduta, **purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

Per le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza, l'assicurazione cessa con il manifestarsi di uno di questi stati patologici.



0.3) GARANZIE

0.3.1) MORTE

In caso di morte *MILANO ASSICURAZIONI* corrisponde la somma assicurata indicata in *Polizza* agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali fra loro.

Se il decesso avviene all'estero, *MILANO ASSICURAZIONI* rimborsa, oltre a quanto dovuto per la garanzia *Morte*, anche le spese sostenute per il viaggio di trasferimento della salma in patria **con il limite del 10% della somma assicurata per questa garanzia.**

Nel limite della spesa effettivamente sostenuta, quest'ultima prestazione può cumularsi con prestazione analoga prevista da altra garanzia in corso con *MILANO ASSICURAZIONI* al momento del *Sinistro*.

0.3.2) INVALIDITA' PERMANENTE

In caso di Invalidita' Permanente *MILANO ASSICURAZIONI* corrisponde un indennizzo così calcolato sulla somma assicurata:

Percentuali di <i>Invalidità permanente</i> accertata	Entità dell'indennizzo
inferiore o uguale al 95%	percentuale accertata applicata sulla somma assicurata
superiore al 95%	doppio della somma assicurata

Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente

L'accertamento del grado di *Invalidità permanente* è effettuato in base alle percentuali indicate nella Tabella 1 riportata di seguito.

Condizioni di valutazione

In caso di constatato mancinismo le percentuali per l'accertamento dell'*Invalidità permanente* riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; **se trattasi di minorazione, le percentuali indicate nella Tabella 1 vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.** Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Parimenti nel caso di più infortuni verificatisi nel corso della validità del contratto, **la valutazione complessiva non può eccedere il limite del 100% di *Invalidità permanente*.** Al raggiungimento del limite del 100% di *Invalidità permanente* l'assicurazione



CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE

cessa di avere effetto nei confronti della persona che ha raggiunto il suddetto limite.

La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi non specificati la valutazione dell'*Invalidità permanente* è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dalla di seguito riportata Tabella 1, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate nella Tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente

L'*Assicurato*, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della *Denuncia di Sinistro*, può richiedere a **MILANO ASSICURAZIONI** il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata da MILANO ASSICURAZIONI, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%**. Il pagamento sarà effettuato da **MILANO ASSICURAZIONI** entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo stesso, **salvo il diritto alla restituzione dell'anticipo qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.**

0.3.3) DIARIA DURANTE IL RICOVERO DA INFORTUNIO - DIARIA DA GESSATURA

In caso di *Ricovero* in Italia o all'estero in un *Istituto di cura*, **MILANO ASSICURAZIONI** corrisponde l'indennità giornaliera pattuita in *Polizza* per ogni giorno di degenza **a partire dal secondo giorno di Ricovero** e per tutta la durata successiva del *Ricovero* stesso.

In caso di *Gessatura* di uno o più arti conseguente ad *Infortunio* l'indennità giornaliera è corrisposta da **MILANO ASSICURAZIONI**, anche senza *Ricovero*, **per un periodo massimo di 60 giorni** dal giorno dell'applicazione della *Gessatura* a quello della sua rimozione.

In caso di applicazione di apparecchio terapeutico diverso dalla *Gessatura* in conseguenza di *Infortunio* che comporti *Frattura* - radiograficamente accertata - di uno o più arti l'indennità giornaliera è corrisposta da **MILANO ASSICURAZIONI**, anche senza *Ricovero*, **per un periodo massimo di 60 giorni** dal giorno dell'applicazione degli apparecchi predetti a quello della loro rimozione.

Nel caso di applicazione di apparecchio terapeutico non removibile, ai fini del computo dei giorni spettanti, **deve essere presentata documentazione medica attestante l'avvenuta guarigione clinica della lesione.**



0.3.4) RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE

In caso di ricorso a prestazioni sanitarie, con o senza *Ricovero* in *Istituto di cura*, MILANO ASSICURAZIONI rimborsa, per ogni *Infortunio* e nell'ambito della somma assicurata, le spese per:

- accertamenti diagnostici;
- visite mediche e specialistiche, consulti;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- prestazioni infermieristiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiali di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- trasferimenti dell'*Assicurato* con qualunque mezzo di trasporto in *Istituto di cura* o in ambulatorio in Italia o all'estero ed il ritorno, nonché il trasferimento da un *Istituto di cura* all'altro;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- cure odontoiatriche;
- acquisto di protesi odontoiatriche fino alla concorrenza di quattro volte l'importo previsto per l'identica voce di spesa dalla "Tariffa Minima Nazionale degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche", approvata con D.P.R. 28/12/1965 n° 1763 e successive modifiche.

Sono escluse le spese per le protesi definite speciali dalla Tariffa stessa. Tuttavia le spese per le protesi scheletriche in lega aurea o in lega diversa da quella prevista dalla Tariffa sono rimborsate alle condizioni stabilite per le altre protesi scheletriche soggette ad indennizzo;

- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari;
- acquisto e noleggio di carrozzelle ortopediche.

MILANO ASSICURAZIONI corrisponde, in caso di cure termali, una diaria giornaliera onni-comprendiva **pari al 3% della somma assicurata** con la presente garanzia.

La diaria è corrisposta, nell'ambito della somma assicurata, per ogni giorno di permanenza nella stazione termale e **per un periodo massimo di 30 giorni per ogni anno assicurativo.**

Se l'*Infortunio* comporta il *Ricovero* in ospedale, cliniche o istituti di cura e viene provato che le relative spese sono state a totale carico dell'Ente di Assistenza Sanitaria Sociale, la prestazione si intende sostituita dalla corresponsione di una diaria per ciascun giorno di *Ricovero* pari a 1/100 della somma assicurata, per un massimo di 100 giorni.



Anticipi

Nel caso di avvenuto *Ricovero* in *Istituto di cura* è facoltà dell'*Assicurato* richiedere anticipatamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate **in misura non superiore al 60% delle stesse.**

L'anticipazione delle spese può avere luogo **nell'ipotesi che l'ammontare delle stesse non sia inferiore a €500 .**

Al termine del *Ricovero*, **previa presentazione delle notule di spesa**, si procede al conguaglio attivo o passivo.

0.3.5) INDENNITA' IN CASO DI PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO

In caso di perdita dell'anno scolastico conseguente ad *Infortunio* che comporti un'assenza da corsi di studio frequentati in scuole medie inferiori e superiori *MILANO ASSICURAZIONI* corrisponde l'indennità' indicata in *Polizza*, **purché' le assenze:**

- **siano di durata non inferiore a 60 giorni consecutivi od a 75 giorni in piu' soluzioni e**
- **siano successive alla decorrenza della *Polizza* e si verifichino nel corso dello stesso anno scolastico.**

Ai fini del computo dei giorni di assenza si considerano i giorni di lezione effettivamente persi in conseguenza esclusiva di *Infortunio*.

Per le assenze in piu' soluzioni non si computano i periodi di durata inferiore ai due giorni.

0.4) CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

L'assicurazione è valida purché la morte, l'*Invalidità permanente*, il *Ricovero* e le prestazioni sanitarie si siano verificate **entro due anni [720 giorni] dal giorno dell'*Infortunio***, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

Per la perdita dell'anno scolastico il predetto termine è ridotto ad un anno [360 giorni].

MILANO ASSICURAZIONI corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*, avvenuto durante il periodo di validità della *Polizza*, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'*Infortunio* può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'*Infortunio*, **sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.**

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per *Invalidità permanente* è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'*Infortunio* come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio.



zio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del capitolo *Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente*.

Ai fini del computo dei giorni di *Ricovero* si tiene conto del numero dei pernottamenti. A guarigione avvenuta, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, *MILANO ASSICURAZIONI* liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per *Invalidità permanente*, **ma entro due anni [720 giorni] dal giorno dell'Infortunio** ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, *MILANO ASSICURAZIONI* corrisponde ai *Beneficiari* la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata alla garanzia *Morte*, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennizzo per *Invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'*Assicurato* muore per causa indipendente dall'*Infortunio* dopo che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, *MILANO ASSICURAZIONI* paga l'importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti dalla garanzia *Morte*.

Parimenti, in caso di decesso dell'*Assicurato* prima che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, nessun indennizzo è dovuto.

Se l'*Assicurato* ha usufruito di assistenza sanitaria pubblica o integrativa privata, la garanzia e' operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'*Assicurato* stesso.

0.5) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Qualora l'*Infortunio* sia imputabile a responsabilità di terzi, *MILANO ASSICURAZIONI* rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile. **La rinuncia a tale diritto non è applicabile alla garanzia *Rimborso spese sanitarie*.**

0.6) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO

Ai fini della garanzia *Rimborso spese sanitarie* l'*Assicurato* deve presentare al competente Ufficio Sinistri/Ispektorato Sinistri di *MILANO ASSICURAZIONI* i giustificativi di spesa in originale oppure in copia nel caso in cui sia intervenuto l'Ente di Assistenza Sanitaria Sociale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto Ente.

In caso di richiesta di anticipo sul rimborso delle spese sanitarie, l'*Assicurato* deve presentare al competente Ufficio Sinistri/Ispektorato Sinistri di *MILANO ASSICURAZIONI* una certificazione provvisoria dell'*Istituto di cura* che attesti la natura dell'*Infortunio*, eventualmente la necessità dell'intervento chirurgico, il giorno del *Ricovero* ed il presunto ammontare totale delle spese sanitarie.

Ai fini della garanzia *Indennità' in caso di perdita anno scolastico*, l'*Assicurato* deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispektorato Sinistri di *MILANO ASSICURAZIONI*



CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE

un documento rilasciato dall'Istituto scolastico attestante il numero dei giorni di lezione effettivamente persi in conseguenza esclusiva di *Infortunio*, le date di inizio e di termine dell'assenza nonché la non ammissione all'anno scolastico successivo.

L'*Assicurato* ed i suoi familiari o i *Beneficiari* devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici di *MILANO ASSICURAZIONI* e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'*Assicurato* stesso.

Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della *Denuncia* previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione ed agli altri obblighi indicati nel comma precedente, l'*Assicurato* e i suoi *Beneficiari* perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, *MILANO ASSICURAZIONI* ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

0.7) CONDIZIONE COMPACT

(valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza)

La garanzia *Infortunio del conducente* opera limitatamente ai casi di morte ed *Invalidità permanente* e ove esista a carico del conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell'evento che ha provocato l'*Infortunio*.

Tabella 1

Perdita totale	destro	sinistro
di un arto superiore	85%	75%
di un avambraccio	75%	65%
di una mano	70%	60%
di un arto inferiore sopra il ginocchio	65%	65%
di un arto inferiore all'altezza o sotto il ginocchio	50%	50%
di un piede	50%	50%
del pollice	28%	23%
dell'indice	15%	13%
del mignolo	12%	12%
del medio	12%	12%
dell'anulare	8%	8%
dell'alluce	7%	7%
di ogni altro dito del piede	3%	3%
della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	100%
della facoltà visiva di un occhio	35%	35%
della capacità uditiva di ambedue gli orecchi	60%	60%
della capacità uditiva di un orecchio	15%	15%



P) TUTELA GIUDIZIARIA

P.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

MILANO ASSICURAZIONI assume a proprio carico, **fino alla concorrenza del massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo ed alle condizioni di seguito indicate**, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale –civile e penale – conseguenti ad un *Sinistro* rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'*Assicurato* e approvato da **Europa Tutela Giudiziaria**;
- le *Spese di giustizia* nel processo penale;
- le eventuali spese del legale di controparte, **in caso di transazione autorizzata da Europa Tutela Giudiziaria**;
- le *Spese di soccombenza*, in caso di condanna dell'*Assicurato*.

P.2) AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia **riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti il veicolo indicato in Polizza** e si riferisce ai seguenti casi:

1. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal *Proprietario/Locatario*, dal conducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all'uso o proprietà del veicolo;
2. controversie relative a danni extracontrattuali cagionati dal:
 - *Proprietario/Locatario*,oppure
 - da trasportati che siano *Famigliari conviventi* dei predetti,oppure
 - dal conducente autorizzato,a trasportati oppure ad altri soggetti, purché in conseguenza dell'uso del veicolo. **Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma del Codice Civile;**
3. difesa penale del *Proprietario/Locatario*, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o *Contravvenzione* avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo;
4. istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro del veicolo disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente da circolazione;



CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE

5. assistenza legale per le operazioni di dissequestro del veicolo che, **come successivamente si provi**, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria;
6. istanza di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro della patente del conducente *Assicurato* disposto dall'Autorità competente in conseguenza di incidente da circolazione riferito al veicolo indicato in *Polizza*.

In caso di controversie fra il *Contraente* ed altri *Assicurati* con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del *Contraente*; negli altri casi di controversie fra *Assicurati* con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore del conducente.

In caso di *Sinistro* causato da veicolo non identificato, non assicurato o assicurato presso un'Impresa posta in liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 283 comma a), b) e c) del *Codice MILANO ASSICURAZIONI* assume a proprio carico, **fino alla concorrenza del massimale pattuito in *Polizza* per anno assicurativo e nei limiti e con le modalità definite dalla Legge**, l'onere delle spese sopportate dal *Proprietario/Locatario*, dai trasportati oppure dal conducente autorizzato per l'esercizio dell'azione di risarcimento danni subiti nei confronti dell'Impresa designata dall'ISVAP per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

P.3) ESTENSIONI DI GARANZIA

La garanzia è altresì operante:

- per i *Sinistri* concernenti l'uso di rimorchio **a condizione che i *Sinistri* si verifichino in circostanza di traino**;
- per i rimorchi per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione RCA la cui targa sia riportata in *Polizza* e per i quali sia stato pagato il relativo *Premio*, la garanzia comprende il *Rischio* della sosta;
- per il rimborso delle spese di assistenza legale necessaria all'*Assicurato/Proprietario* quando questi, estraneo ai fatti, si veda coinvolto in procedimenti penali o civili conseguenti all'uso criminoso del proprio veicolo: **tale estensione opera esclusivamente ove l'*Assicurato* ottenga dall'Autorità competente la certificazione attestante la sua estraneità ai fatti o decreto di proscioglimento, ovvero sentenza di assoluzione.**

P.4) ESTENSIONI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città' del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in fase di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.



L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi in uno degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein e che sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

P.5) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- se il veicolo non è coperto da valida ed operante assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione;
- limitatamente ai trasportati, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o prescritto dalle leggi vigenti;
- se il conducente del veicolo viene sottoposto a procedimento penale per fuga od omissione di soccorso (salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione);
- se il conducente del veicolo venga imputato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- per le controversie relative al diritto di famiglia, e in materia di successioni e donazioni;
- per le vertenze derivanti da fatti connessi con l'uso di attrezzature installate sul veicolo indicato in *Polizza*;
- per le controversie insorgenti da operazioni di carico e scarico qualora il veicolo non sia destinato all'esclusivo trasporto di persone;
- per le controversie relative a prestazioni professionali;
- salvo il caso previsto al precedente punto 1 articolo P.2) – *Ambito dell'assicurazione* e purchè non risulti alcuna corresponsabilità dell'Assicurato in ordine alla causazione del danno, se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore .

La garanzia tuttavia opera se al momento del *Sinistro*:

- è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla guida, **purchè la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in *Polizza***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**



La garanzia non comprende:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e le spese dei relativi procedimenti di opposizione;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'*Assicurato*;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

P.6) DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per i *Sinistri* che siano denunciati a *MILANO ASSICURAZIONI* entro i termini previsti dall'articolo 2952, 2° comma del Codice Civile, in base al quale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, **a condizione che il fatto generatore della controversia si sia verificato nel periodo di validità del contratto e precisamente:**

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi.

I fatti originanti il *Sinistro* si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora gli stessi si protraggano attraverso più atti successivi, il *Sinistro* si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Sono considerate a tutti gli effetti quale *Sinistro* unico le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, nonché le imputazioni a carico di più persone assicurate derivanti dal medesimo fatto.

P.7) DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *Polizza* oppure a *MILANO ASSICURAZIONI* o a *EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA* Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

con sede legale e uffici in Milano - Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P. 20161
Telefono 02/64021 - Fax 02/64028502.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Unitamente alla *Denuncia*, l'*Assicurato* è tenuto a fornire tutti gli atti e documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il *Sinistro*, nonché tutti gli altri elementi necessari.



In ogni caso l'*Assicurato* deve trasmettere con la massima urgenza gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al *Sinistro*.

P.8) GESTIONE DEL *SINISTRO*

La gestione dei *Sinistri* Tutela Giudiziaria è stata affidata da *MILANO ASSICURAZIONI a Europa Tutela Giudiziaria- Compagnia di Assicurazioni S.p.a con Sede Legale e Uffici a Milano – Via Senigallia 18/2.*

L'*Assicurato*, con la presentazione della *Denuncia* di *Sinistro*, ha il diritto di indicare un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purchè non sussista conflitto di interessi con *MILANO ASSICURAZIONI* o con *Europa Tutela Giudiziaria*, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'*Assicurato* dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per l'eventuale scelta del perito di parte la cui nomina, ai sensi dell'articolo P.1) – *Oggetto dell'assicurazione*, deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di *Europa Tutela Giudiziaria*.

Una volta ricevuta la *Denuncia* del *Sinistro*, *Europa Tutela Giudiziaria* metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'*Assicurato*, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, *Europa Tutela Giudiziaria* provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, **purchè la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.**

L'*Assicurato* non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di *Europa Tutela Giudiziaria*, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, *Europa Tutela Giudiziaria* tiene indenne l'*Assicurato* **limitatamente ai primi due tentativi.**

In caso di disaccordo tra l'*Assicurato* e *Europa Tutela Giudiziaria* in merito alla gestione del *Sinistro* (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'*Assicurato* potrà scegliere:

- **che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente**



- secondo le norme in vigore. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da *Europa Tutela Giudiziaria* la rifusione delle spese sostenute e che non siano già state liquidate dalla stessa, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da *Europa Tutela Giudiziaria* stessa in linea di fatto e di diritto. L'*Assicurato* è tenuto in ogni caso a tenere informata *Europa Tutela Giudiziaria* sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'*Assicurato*.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di *Europa Tutela Giudiziaria*.



GARANZIE NON SOLO AUTO



R) CONDIZIONI INTEGRATIVE INFORTUNI DEL PROPRIETARIO

R.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

MILANO ASSICURAZIONI assicura il *Proprietario del veicolo* identificato in *Polizza* per gli infortuni subiti quando si trova:

alla guida di mezzi non soggetti all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 122 del *Codice* quali: velocipedi e biciclette elettriche, mezzi elettrici non immatricolati, imbarcazioni a remi o a vela, veicoli a braccia;

su mezzi pubblici di trasporto terrestre, marittimo, lacustre e fluviale **esclusivamente in qualità di trasportato**.

La garanzia vale anche in caso di colpa grave e per gli infortuni che l'*Assicurato* subisca mentre è impegnato, in caso di fermata accidentale del veicolo descritto in *Polizza*, nelle operazioni necessarie a consentire al veicolo stesso di riprendere la marcia, o per la sua rimozione.

R.2) RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'*Assicurato* subisca in qualità di passeggero durante i viaggi effettuati su aerei od elicotteri.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende incominciato nel momento in cui l'*Assicurato* sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

R.3) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione non comprende gli infortuni verificatisi durante:

- voli diversi da quelli effettuati per il trasporto pubblico di passeggeri;
- voli effettuati su aerei o elicotteri gestiti da Aeroclub;
- e non opera in caso di infortuni derivanti:
 - da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'*Assicurato*;
 - dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
 - da infarti miocardici.

Sono altresì esclusi gli infortuni che si siano verificati in stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.



R.4) GARANZIE

R.4.1) MORTE

In caso di morte *MILANO ASSICURAZIONI* corrisponde la somma assicurata indicata in *Polizza* ai *Beneficiari* designati o in difetto di tale designazione agli eredi dell'*Assicurato*, testamentari o –se mancanti- legittimi, in parti uguali fra loro. **La somma assicurata per il caso di morte non è cumulabile con l'indennizzo per invalidità permanente.**

Morte presunta

Qualora a seguito di *Infortunio* indennizzabile a termini di *Polizza*, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, *MILANO ASSICURAZIONI* pagherà ai *Beneficiari* designati o, in difetto, agli eredi in parti uguali, il capitale previsto per il caso morte.

In caso di scomparsa dell'*Assicurato* il pagamento del predetto capitale avverrà **decorsi sei mesi [180 giorni] dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta**, mentre in caso di affondamento o naufragio oppure di caduta di aeromobile, il pagamento avverrà **decorsi sei mesi [180 giorni] dal Sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente Autorità la presenza a bordo dell'Assicurato e quest'ultimo sia stato dato per disperso a seguito del Sinistro stesso** (articoli 211 e 838 del Codice della navigazione).

Resta inteso che, se dopo il pagamento dell'indennizzo risulterà che l'*Assicurato* è vivo, *MILANO ASSICURAZIONI* avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

R.4.2) INVALIDITÀ PERMANENTE

Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente

L'accertamento del grado di *Invalidità permanente* è effettuato in base alle percentuali riportate nella Tabella 1 indicata di seguito.

La somma assicurata viene corrisposta per intero nel caso di *Invalidità Permanente* di grado pari o superiore al 60% della totale.

Nessun indennizzo spetta invece quando l'Invalidità Permanente accertata sia di grado pari o inferiore al 10% della totale.

Qualora l'invalidità accertata sia di grado superiore al 10% MILANO ASSICURAZIONI liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata previa deduzione di una *Franchigia* assoluta di 10 punti percentuali del grado di *Invalidità Permanente* accertato.

Condizioni di valutazione

In caso di constatato mancinismo le percentuali per l'accertamento dell'*Invalidità perma-*



nente riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali indicate nella Tabella 1 vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, **fino al limite massimo del 100%**.

Parimenti nel caso di più infortuni verificatisi nel corso della validità della *Polizza*, **la valutazione complessiva non può eccedere il limite del 100% di *Invalidità permanente*. Al raggiungimento del limite del 100% di *Invalidità permanente* l'assicurazione cessa di avere effetto nei confronti della persona che ha raggiunto il suddetto limite.**

La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi non specificati la valutazione dell'*Invalidità permanente* è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dalla di seguito riportata Tabella 1, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate nella Tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.



Tabella 1

Arti od organi	Percentuali in caso di perdita totale anatomica o funzionale
un arto superiore	70
una mano o avambraccio	60
un pollice	18
un indice	14
un medio	8
un anulare	8
un mignolo	12
una falange del pollice	9
una falange di altro dito di una mano	1/3 del dito
un piede	40
ambedue i piedi	100
un alluce	5
un altro dito del piede	3
una falange dell'alluce	2,5
una falange di un altro dito del piede	1
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50
un occhio	25
ambedue gli occhi	100
un rene	20
la milza	10
sordità completa di un orecchio	10
sordità completa di ambedue gli orecchi	40
perdita totale della voce	30
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2

Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente

L'Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della *Denuncia* del *Sinistro*, può richiedere a **MILANO ASSICURAZIONI** il pagamento di un acconto **sino al massimo del 30%** del presumibile indennizzo, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata da MILANO ASSICURAZIONI in base alla documentazione acquisita sia superiore al 15%**. Il pagamento sarà effettuato da **MILANO ASSICURAZIONI** entro 60 giorni dalla richie-



sta dell'anticipo, **salvo il diritto alla restituzione dell'anticipo qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.**

R.5) CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

L'assicurazione è valida purchè la morte o l'*Invalidità permanente* si siano verificate **entro due anni [720 giorni] dal giorno dell'Infortunio**, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

MILANO ASSICURAZIONI corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*, avvenuto durante il periodo di validità della *Polizza*, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'*Infortunio* può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'*Infortunio*, **sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.**

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per *Invalidità permanente* è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'*Infortunio* come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del capitolo *Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente*.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per *Invalidità permanente*, **ma entro due anni [720 giorni] dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo**, l'*Assicurato* muore, *MILANO ASSICURAZIONI* corrisponde ai *Beneficiari* la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata alla garanzia *Morte*, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennizzo per *Invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'*Assicurato* muore per causa indipendente dall'*Infortunio* dopo che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, *MILANO ASSICURAZIONI* paga l'importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti dalla garanzia *Morte*.

Parimenti, in caso di decesso dell'Assicurato prima che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, nessun indennizzo è dovuto.

Se l'Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria pubblica o integrativa privata, la garanzia e' operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'Assicurato stesso.

R.6) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Qualora l'*Infortunio* sia imputabile a responsabilità di terzi, *MILANO ASSICURAZIONI* rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile.



R.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL *SINISTRO*

L'*Assicurato* ed i suoi familiari o i *Beneficiari* devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici di **MILANO ASSICURAZIONI** e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'*Assicurato* stesso.

Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della *Denuncia* previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione ed agli altri obblighi indicati nel comma precedente, l'*Assicurato* e i suoi *Beneficiari* perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, **MILANO ASSICURAZIONI** ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.



S) CONDIZIONI INTEGRATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO

S.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

MILANO ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile del *Proprietario del veicolo* indicato in *Polizza* per i *Danni diretti* involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di un fatto accidentale inerente alle seguenti fattispecie:

- proprietà ed uso di velocipedi e di biciclette elettriche;
- uso di pattini, monopattini, rollerblade;
- proprietà ed uso di apparecchi di ausilio per la mobilità;
- proprietà ed uso di mezzi di ausilio per lo svolgimento dell'attività sportiva nell'ambito di impianti sportivi;
- proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, comprese le tavole a vela, **di lunghezza non superiore a metri 6,5**;
- presenza come trasportato su mezzi di trasporto pubblico o privato.

La garanzia opera a condizione che il sinistro si verifichi su strada pubblica od area a questa equiparata e fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di €258.229 per ogni *Sinistro*.

S.2) PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerate terzi ai fini della presente garanzia:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'*Assicurato* e qualsiasi altra persona con lui convivente;
- b) le persone che essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, dall'*Assicurato* subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

S.3) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:

- derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali e comunque retribuite;
- derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani;
- a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- derivanti da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'*Assicurato*.



S.3) FRANCHIGIA

Per i danni a cose la garanzia è prestata con una *Franchigia per Sinistro* pari a € 258,23.

S.4) GESTIONE DELLE VERTENZE

MILANO ASSICURAZIONI assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

MILANO ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

L' *Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora **MILANO ASSICURAZIONI** lo richieda espressamente.



T) RICORSO TERZI DA INCENDIO COMPACT

T.1) Oggetto della garanzia

MILANO ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile per i *Danni diretti* involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall'*Incendio*, dallo *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in *Polizza*, quando lo stesso non è in circolazione, **fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di €260.000 per ogni Sinistro.**

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da *MILANO ASSICURAZIONI* per la Responsabilità Civile obbligatoria.

La prestazione non si cumula con analoghe prestazioni eventualmente previste da *MILANO ASSICURAZIONI* per lo stesso veicolo indicato in *Polizza*.

T.2) Definizione di terzi

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione i soggetti individuati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (*Articolo 129 del Codice*).

T.3) Esclusioni

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:

- alle cose mobili in uso, custodia o possesso del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA STRADALE



ARTICOLO 1 - *ESTENSIONE TERRITORIALE*

Assistenza stradale Global e Compact

La *Struttura Organizzativa* presta l'assistenza nella formula indicata in *Polizza* quando l'*Assicurato* si trova in Italia, nel continente europeo e negli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

Relativamente ai *Sinistri* avvenuti nel territorio del Comune ove è ubicata l'*Abitazione*, la *Struttura Organizzativa* organizza l'assistenza senza tenere a proprio carico gli indennizzi, ove previsti, nei seguenti casi:

- foratura di pneumatici;
- non funzionamento del *Veicolo* a causa di accumulatore scarico (batteria);
- non funzionamento del *Veicolo* dovuto al mancato rifornimento di carburante.

L'*Assicurato* usufruisce delle tariffe convenzionate, che gli saranno addebitate direttamente dai corrispondenti intervenuti.

Assistenza stradale per autocarri e per rimorchi di autocarri

La *Struttura Organizzativa* presta l'assistenza nella formula indicata in *Polizza* quando l'*Assicurato* si trova in Italia, nel continente europeo e negli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

In ogni caso per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

ARTICOLO 2 - *ESCLUSIONI*

L'assistenza non è operante:

- per i *Sinistri* e gli *Infortuni stradali* determinati da eventi di carattere eccezionale (per intensità e delimitazione geografica), quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche o insurrezione, che rendano, direttamente od indirettamente, impossibile l'erogazione delle prestazioni di assistenza, oggetto delle presenti condizioni di polizza (*ad esempio: impossibilità di erogazione del traino a seguito di precettazione dei mezzi di soccorso privato, in caso di calamità naturale*);
- nei Paesi in cui sussistano situazioni di guerra, dichiarata o non;



- per i **Sinistri** e gli **Infortuni stradali** derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- per i **Sinistri** e gli **Infortuni stradali** derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- se la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- quando il **Veicolo** è ricoverato in box o rimessa;
- in caso di dolo di terzi, dell'**Assicurato** o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- in caso di **Infortuni stradali** sofferti in conseguenza di delitti di natura non colposa commessi dall'**Assicurato**;
- se il conducente non è abilitato a condurre il **Veicolo** a norma delle disposizioni di legge in vigore. La garanzia tuttavia è comunque operante se al momento del **Sinistro**:
 - il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purchè la patente venga successivamente rilasciata**;
 - il conducente guida con patente scaduta, **purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del **Veicolo** a causa del **Sinistro** stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.**

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il **Premio** o la prima rata di **Premio** devono essere pagati alla consegna della **Polizza**; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da **MILANO ASSICURAZIONI** che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il **Premio**.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in **Polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il Premio si applica il disposto dell'articolo 5 -Adeguamento del premio. Se il **Contraente** non paga le rate di **Premio** intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al *Veicolo* ed al suo utilizzo.

In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del *Contraente*, ovvero da parte dell'*Assicurato* se persona diversa dal *Contraente*, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il *Contraente* è tenuto a dare immediata comunicazione a **MILANO ASSICURAZIONI** di ogni variazione, intervenuta in corso di contratto, dei dati indicati sulla *Polizza*. **MILANO ASSICURAZIONI** ha facoltà di adeguare, con decorrenza dal giorno della comunicazione, l'importo del *Premio* a quello corrispondente alle variazioni di *Rischio* intervenute.

In tal caso il *Contraente* ha facoltà di recedere dal contratto che si risolve **senza restituzione di *Premio*** dal giorno in cui il recesso è comunicato a **MILANO ASSICURAZIONI**.

In caso di variazioni non comunicate dal *Contraente* che determinano un aggravamento del *Rischio* trova applicazione l'articolo 1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

MILANO ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito rinnovo, **ha facoltà di modificare il *Premio* precedentemente convenuto**, mettendo a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di *Premio*, presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime. **Il pagamento da parte del *Contraente* del nuovo *Premio* proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.**

Nel caso in cui il *Contraente* non intenda accettare il nuovo *Premio* potrà sia manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non pagare il *Premio*. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale.

Qualora la *Polizza* preveda anche la garanzia di Responsabilità Civile l'eventuale risoluzione di quest'ultima comporterà la contestuale risoluzione anche delle altre garanzie previste in *Polizza*.

ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO ASSICURATO

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente a **MILANO ASSICURAZIONI** l'eventuale trasferimento di proprietà del *Veicolo* indicato in *Polizza*, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:



a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L'alienante può chiedere che il contratto relativo al *Veicolo* alienato o consegnato in conto vendita sia reso valido per altro *Veicolo* di sua proprietà o di un suo *Famigliare convivente*; **MILANO ASSICURAZIONI** si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al *Contraente* le relative condizioni di *Premio*.

In caso di consegna del *Veicolo* in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al *Veicolo* alienato viene ceduto all'acquirente di quest'ultimo, il cedente e' tenuto a darne immediata comunicazione a **MILANO ASSICURAZIONI**. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso *Veicolo* il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà e **MILANO ASSICURAZIONI** rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI dell'avvenuto trasferimento.**

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **MILANO ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del *Veicolo*, il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. **MILANO ASSICURAZIONI** procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifica il trasferimento di proprietà del *Veicolo*.**

Il contratto si risolve, senza rimborso del *Premio*, anche nel caso di documentata consegna del *Veicolo* in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di MILANO ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione, il con-**



trassegno e la Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del *Veicolo* stesso il *Contraente* ha diritto al rimborso del *Premio* pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del *Veicolo* (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

La sospensione in corso di contratto può essere chiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso.

Qualora il *Contraente* intenda sospendere le garanzie in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a **MILANO ASSICURAZIONI**.

MILANO ASSICURAZIONI rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal *Contraente*. La sospensione decorre dall'ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.

Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.

Qualora tale durata sia inferiore, il **Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni**, con rinuncia però, da parte di *MILANO ASSICURAZIONI*, alle successive rate di *Premio* relative al periodo di sospensione utilizzato.

Decorsi diciotto mesi [540 giorni] dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il contratto si risolve: qualora entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del *Veicolo*, il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. *MILANO ASSICURAZIONI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Per i contratti con frazionamento del *Premio* il *Contraente* e' tenuto a corrispondere, salvo si sia verificato il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del *Veicolo*, le eventuali rate insolite successive alla risoluzione del contratto.

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

La riattivazione del contratto è sempre possibile sullo stesso *Veicolo*. Il *Contraente* può inoltre chiedere che la riattivazione avvenga su di un altro *Veicolo*; **MILANO ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.**

Per la riattivazione su di un altro *Veicolo* e' comunque necessario che:



– il precedente *Veicolo* sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;

nonché

– il *Proprietario* (nel caso dei contratti di leasing, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi [90 giorni]

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a MILANO ASSICURAZIONI; quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi [90 giorni]

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi [90 giorni] sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.

Sul *Premio* relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del *Contraente*, il *Premio* pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

ESCLUSIONI

Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti all'acquirente del *Veicolo* venduto;
- per i contratti amministrati con "libro matricola";
- per i contratti per l'assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.

Per ciclomotori, quadricicli, motoveicoli e motoslitte la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del *Veicolo* in questione comprovate da idonea documentazione.

Limitatamente a motoveicoli, motoslitte, quadricicli trasporto cose e quadricicli trasporto persone è tuttavia consentita la sospensione senza motivazione di tutte le garanzie di



Polizza quando, nello stesso contratto, tale possibilità venga pattuita per la garanzia RCA.

ARTICOLO 8 - **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

L'assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta telefonica alla *Struttura Organizzativa*. Devono essere comunicati i seguenti dati:

- **Codice prodotto Assistenza;**
- **generalità dell'Assicurato;**
- **luogo presso il quale l'assistenza deve essere prestata;**
- **numero di targa del Veicolo;**
- **tipo di intervento richiesto.**

Inoltre, per l'invio dei ricambi originali devono essere comunicati:

- **marca, modello ed anno di costruzione del Veicolo;**
- **tipologia del pezzo di ricambio;**
- **dati e recapito dell'officina incaricata delle riparazioni.**

La *Struttura Organizzativa* ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; **l'Assicurato e' tenuto a fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento.**

In caso di prestazioni rese a seguito di *Infortunio stradale*, la *Struttura Organizzativa* puo' controllare, a mezzo dei propri incaricati, le condizioni di salute dell'*Assicurato*; a tal fine, **l'Assicurato ha l'onere di consentire agli incaricati di prendere visione della sua cartella clinica.**

Ogni diritto derivante dal presente contratto deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di due anni dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.

ARTICOLO 9 - **CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO**

Per i contratti di durata inferiore all'anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione.

E' altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del *Veicolo*.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.



ARTICOLO 10 - *LIMITAZIONI DELLA GARANZIA*

Poichè l'assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta alla *Struttura Organizzativa*, **MILANO ASSICURAZIONI** non riconosce indennizzi per l'assistenza non richiesta con tale modalità.

Gli interventi di assistenza sono organizzati direttamente dalla *Struttura Organizzativa*, salvo il caso in cui la stessa autorizzi l'*Assicurato* a provvedere direttamente: **in questo caso devono pervenire a MILANO ASSICURAZIONI i giustificativi in originale delle spese sostenute.**

MILANO ASSICURAZIONI non riconosce indennizzi nè rimborsi relativi ad interventi di assistenza organizzati da altre Compagnie di assicurazione o da Centrali operative diverse da quella indicata in *Polizza*.

La *Struttura Organizzativa* non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito o a forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'*Assicurato*.

Eventuali eccedenze relative agli onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico di **MILANO ASSICURAZIONI** dovranno essere corrisposte direttamente dall'*Assicurato* al professionista intervenuto.

Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dovranno essere consegnati a **MILANO ASSICURAZIONI**, se l'*Assicurato* o altri aventi diritto usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla stessa **MILANO ASSICURAZIONI**.

Gli spostamenti previsti dalle garanzie saranno effettuati in aereo (classe turistica), in treno (prima classe), o con altro mezzo alternativo scelto dall'*Assicurato* e concordato con la *Struttura Organizzativa*. **Il mezzo alternativo non deve comunque comportare un costo superiore a quello dei biglietti aerei o ferroviari.**

Gli importi riconosciuti dalla *Struttura Organizzativa* a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, **devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione.** L'*Assicurato* che ottiene un anticipo di denaro deve sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della *Struttura Organizzativa* ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla stessa.

Le prestazioni per le coperture *Consulenza medica*, *Linea diretta con il legale*, *Informazioni dalla Struttura Organizzativa* e *Trasmissione messaggi urgenti* non possono essere fornite, per ciascun *Assicurato* e per ognuna di esse, per più di tre volte in ciascun anno di validità del contratto.

ARTICOLO 11 - *PERDITA TOTALE DEL VEICOLO ASSICURATO*

11.1 *DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA*

Nel caso di perdita totale a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del *Veicolo* indicato in *Polizza*, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI.**



Il **Contraente** deve inoltre consegnare a **MILANO ASSICURAZIONI**:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del **Veicolo**, **documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione** (nel caso dei ciclomotori del **certificato di circolazione**);
- in caso di demolizione, copia della **documentazione attestante l'avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore**.

Il **Contraente** può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto può essere reso valido per un altro **Veicolo** appartenente al **Proprietario del Veicolo** distrutto, demolito od esportato o ad un suo **Famigliare convivente**; **MILANO ASSICURAZIONI** si riserva la facoltà di **accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio**.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve e **MILANO ASSICURAZIONI** rimborsa al **Contraente** la parte di **Premio** –relativa alle garanzie non interessate dal **Sinistro**– corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del **Premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI**.

In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l'intera annualità assicurativa in corso al momento della comunicazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **MILANO ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del **Veicolo**, il **Premio** –relativo alle garanzie non interessate dal **Sinistro**– corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del **Premio** annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. **MILANO ASSICURAZIONI** procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il **Contraente** abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il **Premio** corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verificano la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del Veicolo.**

11.2 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del **Veicolo** il **Contraente è tenuto a**



darne comunicazione a **MILANO ASSICURAZIONI**, consegnando copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Il *Contraente*, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 7 – *Sospensione in corso di contratto*, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto può essere reso valido per un altro *Veicolo* appartenente al *Proprietario del veicolo* rubato o ad un suo *Famigliare convivente*.

MILANO ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al *Contraente* le relative condizioni di *Premio*.

In ogni caso il *Premio* relativo alle garanzie eventualmente interessate dal *Sinistro* è dovuto per l'intero *Periodo di assicurazione* in corso al momento della comunicazione.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e **MILANO ASSICURAZIONI** rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua.

In ogni caso il *Premio* relativo alle garanzie eventualmente interessate dal *Sinistro* è dovuto per l'intero *Periodo di assicurazione* in corso al momento della comunicazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **MILANO ASSICURAZIONI** non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

MILANO ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si verificano il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del Veicolo.**

ARTICOLO 12 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

In caso di *Sinistro* **MILANO ASSICURAZIONI** è surrogata, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.



MILANO ASSICURAZIONI tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei *Famigliari conviventi* dell'Assicurato e nei confronti dei trasportati nonché del conducente debitamente autorizzato alla guida del *Veicolo* descritto in *Polizza*, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi.

ARTICOLO 13 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

ARTICOLO 14 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Durata

Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza.

Disdetta

Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, **la sua eventuale disdetta deve essere inviata – con raccomandata o con telefax – almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in Polizza.** In questo caso il contratto cessa alla sua naturale scadenza. **Salvo quanto previsto, relativamente al Premio, dall'articolo 5 - Adeguamento del Premio,** in mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 15 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso discendenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il pagamento sia stato anticipato da *MILANO ASSICURAZIONI*.

ARTICOLO 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.



CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA STRADALE



A) ASSISTENZA STRADALE GLOBAL

A.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

MILANO ASSICURAZIONI si obbliga, dietro pagamento del *Premio* convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'*Assicurato*, **entro i limiti stabiliti dal contratto**, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *Sinistro* o di un *Infortunio stradale*.

L'assistenza è materialmente erogata, per conto di *MILANO ASSICURAZIONI*, dalla *Struttura Organizzativa* di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marengo, 25-10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO.

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

A.2) INVIO DI PERSONALE TECNICO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, **previo concorde giudizio della stessa e previa verifica della possibilità di effettuare le riparazioni in loco**, invia personale tecnico dotato dell'attrezzatura necessaria per riparare il *Veicolo* direttamente sul luogo dell'assistenza; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il *Veicolo* stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del *Sinistro*, in grado di effettuare la riparazione.

***MILANO ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera. Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.**

A.3) TRAINO IMMEDIATO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale effettua il trasporto del *Veicolo* all'officina più vicina. *MILANO ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico tutte le relative spese.

A.4) TRAINO A LUNGA DISTANZA

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, qualora l'officina più vicina non abbia le competenze tecniche e le attrezzature per effettuare le riparazioni, incarica un mezzo di soccorso di effettuare il traino del *Veicolo*, a scelta dell'*Assicurato*:

- fino alla più vicina officina attrezzata per la riparazione; oppure
- fino alla più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice; oppure



- fino ad un'officina di fiducia dell'*Assicurato* purché nel Comune di residenza dello stesso;
- oppure
- fino all'*Abitazione* dell'*Assicurato*.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative **fino ad un importo massimo di €550**.

A.5) RECUPERO DA FUORI STRADA

Qualora in caso di *Sinistro* il *Veicolo* sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi autonomamente, la *Struttura Organizzativa* procura direttamente all'*Assicurato* il mezzo di soccorso per riportare il *Veicolo* danneggiato nell'ambito della sede stradale.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico il relativo costo **fino ad un importo massimo di €550 per *Sinistro***.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'*Assicurato*.

Sono a carico dell'*Assicurato* le spese per il recupero qualora il *Veicolo* abbia subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

A.6) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA FINO A DIECI GIORNI E TRASFERIMENTI IMPREVISTI (*esclusi i rimorchi*)

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* che renda il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di **36 ore consecutive** mette a disposizione dell'*Assicurato* un'autovettura sostitutiva **di cilindrata compresa tra i 1300 ed i 1600 c.c.**, con percorrenza chilometrica illimitata, **compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato**. Il noleggio può originare la richiesta, da parte del punto convenzionato, di costituzione di una cauzione; **la stessa deve essere prestata direttamente dall'*Assicurato***, con le modalità che gli saranno indicate dal punto convenzionato stesso. *MILANO ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico le spese relative al noleggio **per i primi dieci giorni** a partire dalla data indicata dall'*Assicurato*, **purché entro un mese [30 giorni] dalla data del *Sinistro***. *MILANO ASSICURAZIONI* tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all'*Assicurato* per ritirare l'autovettura sostitutiva. **Tutte le altre spese per il carburante, per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio sono a carico dell'*Assicurato*.**

In alternativa, ed a scelta degli *Assicurati*, la *Struttura Organizzativa* provvede, a proprie spese, al rientro all'*Abitazione* degli *Assicurati* stessi o alla prosecuzione del viaggio fino alla *Destinazione*.



A.7) INFORMAZIONI DALLA **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

La *Struttura Organizzativa*, a disposizione degli *Assicurati* 24 ore su 24, tutto l'anno, fornisce **in caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale***:

- informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di incidente (CAI) ed indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
- informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il *Veicolo* indicato in *Polizza*;
- recapiti e reperibilità di carrozzerie;
- recapiti e reperibilità di officine e ricambisti;
- consigli utili ed informazioni su centri di pronto soccorso, ospedali pubblici e privati;
- informazioni su medici generici, specialisti, farmacie di zona.

A.8) TRASFERIMENTO SANITARIO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Infortunio stradale* dell'*Assicurato*, mette in contatto la propria *Equipe medica* con i medici curanti sul posto. L'*Equipe medica*, sulla base delle informazioni ottenute, valuta il quadro clinico dell'*Assicurato* e dispone il trasferimento di quest'ultimo, in alternativa:

- presso un centro ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso;
- presso una *Struttura Sanitaria* italiana, se si trova all'estero;
- presso una *Struttura Sanitaria* vicina alla sua *Abitazione*;
- presso la sua *Abitazione*.

L'*Equipe medica*:

- indica il mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea eventualmente barellato, vagone letto di prima classe, ambulanza o altro); **l'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi del continente europeo ed agli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo**;
- prescrive, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o paramedico specializzato;
- dispone l'accompagnamento dell'*Assicurato* da parte di una persona di sua fiducia, presente sul posto nel momento in cui il trasferimento ha inizio, se le condizioni di salute dell'*Assicurato* stesso lo richiedono.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative.

La garanzia è operativa previo consenso dell'*Assicurato* e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "*Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali*".



La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l'Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'Équipe medica.

A.9) CONSULENZA MEDICA

Qualora a seguito di *Infortunio stradale* l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto con l'Équipe medica della *Struttura Organizzativa* che valuterà quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

A.10) LINEA DIRETTA CON IL LEGALE

In caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale* la *Struttura Organizzativa* mette l'Assicurato in contatto con la propria équipe legale, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, la quale è a sua disposizione per fornirgli consigli pratici di ordine legale, **escluso il diritto di famiglia nonché il diritto fiscale e tributario.**

L'équipe legale si avvale di professionisti specializzati nelle diverse discipline e, su richiesta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui l'Assicurato si trova.

A.11) TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale*, si mette a disposizione per trasmettere messaggi urgenti a persone raggiungibili telefonicamente in Italia o all'estero, il cui recapito sia stato fornito dall'Assicurato alla *Struttura Organizzativa* al momento della richiesta dell'assistenza.

I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità, fino al recapito della segnalazione o fino alla cessata emergenza.

MILANO ASSICURAZIONI declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei messaggi trasmessi.

A.12) PRONTO INTERVENTO CRISTALLI

In caso di *Sinistro* che abbia causato la rottura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del *Veicolo* indicato in *Polizza* la *Struttura Organizzativa* invia sul posto un riparatore specializzato dotato dell'attrezzatura adatta ad eseguire la sostituzione; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il *Veicolo* stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del *Sinistro*, in grado di effettuare la sostituzione.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera del riparatore, nonché quelle relative all'eventuale trasporto del *Veicolo* stesso al centro di riparazione. **Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.**



A.13) CONSULENZA PSICOLOGICA TELEFONICA

In caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale* che renda necessario l'intervento di uno psicologo, l'*Assicurato* può mettersi in contatto con l'*Equipe medica* della *Struttura Organizzativa*.

L'*Equipe medica* mette in contatto l'*Assicurato* con uno psicologo convenzionato che fornirà allo stesso:

- consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;
- indicazione di nominativi di psicologi nei pressi della sua *Abitazione*.

MILANO ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'*Assicurato* i costi degli incontri eventualmente concordati tra lo stesso e lo psicologo convenzionato.

La garanzia è operativa previo consenso dell'*Assicurato* e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "*Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali*".

A.14) RECUPERO DEL VEICOLO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* che ha reso il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive:

- organizza ed effettua il trasporto del *Veicolo* fino all'officina più vicina all'*Abitazione* o alla *Destinazione* prescelta. *MILANO ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico tutte le spese, comprese le eventuali spese di parcheggio relative al periodo intercorrente **tra il giorno del *Sinistro* ed il giorno in cui il trasportatore provvede al ritiro del *Veicolo***;
- organizza, in alternativa al trasporto, il viaggio dell'*Assicurato* o di una persona da lui designata per il recupero del *Veicolo* qualora lo stesso, dopo la riparazione, sia in condizione di circolare. *MILANO ASSICURAZIONI* **tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio di sola andata verso il luogo delle riparazioni.**

Prestazioni operanti solo qualora il *Sinistro*, o l'*Infortunio stradale*, si verifichi ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'*Assicurato*

A.15) INVIO DI UN AUTISTA

Qualora in seguito ad un *Infortunio stradale*, l'*Assicurato* subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del *Veicolo*, oppure, all'estero, al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, **e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare**, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un autista per il trasferimento del *Veicolo* stesso all'*Abitazione* dell'*Assicurato*.



MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico l'onorario dell'autista. **Resta invece a carico dell'Assicurato ogni altro tipo di spesa.**

A.16) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* o di ricovero in *Struttura Sanitaria* di un *Assicurato* in seguito ad un *Infortunio stradale*, riserva presso un hotel le camere necessarie agli *Assicurati*, con trattamento di pernottamento e prima colazione.

La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino possibile al luogo del *Sinistro*, di riparazione del *Veicolo* o di ricovero.

La garanzia è operativa qualora sussistano oggettivi impedimenti che rendano obiettivamente gravoso e non agevole il rientro dell'Assicurato presso la propria Abitazione (per esempio: orario serale o notturno, problemi di reperibilità di altri mezzi di trasporto).

Gli hotel selezionati saranno di categoria minima tre stelle o equivalenti, **salvo che gli Assicurati non concordino con la Struttura Organizzativa di soggiornare in strutture di categoria inferiore**, più vicine al luogo in cui il *Sinistro* o il ricovero si sono verificati.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative **alle prime tre notti successive al verificarsi del Sinistro o del ricovero**, nonchè al trasferimento degli *Assicurati* all'hotel.

A.17) ANTICIPI DI DENARO

A.17.1) Anticipo spese di prima necessita'

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, anticipa:

- **un importo massimo di €2.600** per esigenze imprevedibili, ma documentate, attinenti al *Veicolo*;
- l'importo per cauzioni ed estensioni obbligatorie di garanzia richieste dall'autonoleggiatore, **fino a € 550**, se l'*Assicurato* usufruisce della garanzia *Autovettura sostitutiva*.

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* avvenuto all'estero, anticipa:

- l'importo necessario alla costituzione della cauzione cosiddetta "penale" richiesta dalle Autorità per concedere la libertà provvisoria all'*Assicurato*, **fino a €5.200**;
- l'importo necessario **-fino a €5.200-** alla costituzione della cauzione cosiddetta "civile" che sia richiesta a garanzia per:
 - il risarcimento dei danni causati a terzi in relazione all'uso del *Veicolo* indicato in *Polizza*;



CONDIZIONI PARTICOLARI ASSISTENZA STRADALE

- il pagamento delle relative spese giudiziarie;
- il pagamento di multe o ammende eventualmente comminate all'*Assicurato* in occasione del *Sinistro*;
- l'importo necessario al dissequestro del *Veicolo*, **fino a €2.600**.

A.17.2) Anticipo spese legali

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'*Assicurato* in conseguenza di *Sinistro* la *Struttura Organizzativa*, **qualora l'*Assicurato* non vi possa provvedere direttamente**, anticipa l'onorario di un legale **fino ad un massimo di €550**.

A.17.3) Anticipo spese mediche

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *Infortunio stradale*, debba sostenere delle spese mediche impreviste, **e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente**, la *Struttura Organizzativa* anticipa gli importi dovuti per il pagamento delle parcelle mediche e degli articoli sanitari prescritti **fino ad un importo massimo di €1.100 per *Sinistro***.

La prestazione non e' operante:

- se il trasferimento di valuta all'Estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'*Assicurato*;
- se l'*Assicurato* non e' in grado di fornire alla *Struttura Organizzativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

Al rientro l'*Assicurato* dovrà rimborsare la somma anticipata **entro un mese [30 giorni] dalla data dell'anticipo stesso**. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.

A.18) ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di decesso dell'*Assicurato* conseguente ad *Infortunio stradale* si incarica di effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, dopo aver espletato le formalità necessarie.

La *Struttura Organizzativa* provvede inoltre all'inumazione provvisoria o definitiva sul posto, quando le disposizioni locali lo impongano.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative, **con il solo limite di €1.500 per l'acquisto di un feretro**.

Sono escluse le spese di qualsiasi natura relative alla cerimonia.



A.19) VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE

La *Struttura Organizzativa*, in caso di ricovero in una *Struttura Sanitaria* di un *Assicurato* in seguito ad un *Infortunio stradale* **per un periodo che i medici curanti prevedono superiore a 10 giorni**, organizza e provvede al viaggio di andata e ritorno di un familiare residente in Italia che desideri recarsi ad assisterlo.

La *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle relative spese.

Prestazioni operanti solo all'Estero

A.20) ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AL VEICOLO

La *Struttura Organizzativa* in caso di *Sinistro*:

- gestisce tutte le operazioni necessarie al dissequestro del *Veicolo*;
- gestisce le operazioni necessarie all'abbandono in loco del *Veicolo* (demolizione e/o smontaggio), **qualora il valore residuo di quest'ultimo sia inferiore alle spese previste per il trasporto all'Abitazione**. Il valore residuo del *Veicolo* dopo il *Sinistro* viene determinato sottraendo dal valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro* l'importo preventivato per le eventuali riparazioni.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese per il dissequestro e per l'abbandono legale, **con l'esclusione della cancellazione delle targhe al P.R.A.** Ogni altra spesa è a carico dell'*Assicurato*.

A.21) INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Qualora, in caso di ricovero in una *Struttura Sanitaria* a seguito di un *Infortunio stradale*, o a seguito dell'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte dell'autorità in conseguenza della circolazione del *Veicolo*, l'*Assicurato* necessiti di un interprete, la *Struttura Organizzativa* vi provvede.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di 8 ore lavorative**.



B) ASSISTENZA STRADALE COMPACT

B.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

MILANO ASSICURAZIONI si obbliga, dietro pagamento del *Premio* convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'*Assicurato*, **entro i limiti stabiliti dal contratto**, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *Sinistro* o di un *Infortunio stradale*.

L'assistenza è materialmente erogata, per conto di *MILANO ASSICURAZIONI*, dalla *Struttura Organizzativa* di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marengo, 25-10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO.

B.2) INVIO DI PERSONALE TECNICO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, **previo concorde giudizio della stessa e previa verifica della possibilità di effettuare le riparazioni in loco**, invia personale tecnico dotato dell'attrezzatura necessaria per riparare il *Veicolo* direttamente sul luogo dell'assistenza; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il *Veicolo* stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del *Sinistro*, in grado di effettuare la riparazione.

***MILANO ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera. Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.**

B.3) TRAINO IMMEDIATO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale effettua il trasporto del *Veicolo* all'officina più vicina. *MILANO ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico tutte le spese relative.

B.4) TRAINO A LUNGA DISTANZA

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, qualora l'officina più vicina non abbia le competenze tecniche e le attrezzature per effettuare le riparazioni, incarica un mezzo di soccorso di effettuare il traino del *Veicolo*, a scelta dell'*Assicurato*:

- fino alla più vicina officina attrezzata per la riparazione;
oppure
- fino alla più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice;
oppure
- fino ad un'officina di fiducia dell'*Assicurato* purché nel Comune di residenza dello stesso;



oppure

- fino all'*Abitazione* dell'*Assicurato*.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative **fino ad un importo massimo di €550**.

B.5) RECUPERO DA FUORI STRADA

Qualora in caso di *Sinistro* il *Veicolo* sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi autonomamente, la *Struttura Organizzativa* procura direttamente all'*Assicurato* il mezzo di soccorso per riportare il *Veicolo* danneggiato nell'ambito della sede stradale.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico il relativo costo **fino ad un importo massimo di €550 per *Sinistro***.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'*Assicurato*.

Sono a carico dell'*Assicurato* le spese per il recupero qualora il *Veicolo* abbia subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

B.6) INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Qualora a seguito di *Infortunio stradale* l'*Assicurato* necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, successivamente al ricovero di primo soccorso, la *Struttura Organizzativa* invierà direttamente l'autoambulanza. *MILANO ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico le spese relative **fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo tenendo conto sia del tragitto dell'andata che di quello del ritorno.**

B.7) INFORMAZIONI DALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La *Struttura Organizzativa*, a disposizione degli *Assicurati* 24 ore su 24, tutto l'anno, fornisce **in caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale***:

- informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di incidente (CAI) ed indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
- informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il *Veicolo* indicato in *Polizza*;
- recapiti e reperibilità di carrozzerie;
- recapiti e reperibilità di officine e ricambisti;
- consigli utili ed informazioni su centri di pronto soccorso, ospedali pubblici e privati;
- informazioni su medici generici, specialisti, farmacie di zona.



B.8) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA FINO A TRE GIORNI E TRASFERIMENTI IMPREVISTI (esclusi i rimorchi)

La *Struttura Organizzativa*, in caso di **Sinistro** che renda il **Veicolo** indisponibile o inutilizzabile per più di **36 ore consecutive** mette a disposizione dell'*Assicurato* un'auto-vettura sostitutiva **di cilindrata compresa tra i 1300 ed i 1600 c.c.**, con percorrenza chilometrica illimitata, **compatibilmente con le disponibilita', gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato**. Il noleggio puo' originare la richiesta, da parte del punto convenzionato, di costituzione di una cauzione; **la stessa deve essere prestata direttamente dall'Assicurato**, con le modalita' che gli saranno indicate dal punto convenzionato stesso. *MILANO ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico le spese relative al noleggio **per i primi tre giorni** a partire dalla data indicata dall'*Assicurato*, **purchè entro un mese [30 giorni] dalla data del Sinistro**. *MILANO ASSICURAZIONI* tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all'*Assicurato* per ritirare l'autovetture sostitutiva. **Tutte le altre spese per il carburante, per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio sono a carico dell'Assicurato.**

In alternativa, ed a scelta degli *Assicurati*, la *Struttura Organizzativa* provvede, a proprie spese, al rientro all'*Abitazione* degli *Assicurati* stessi o alla prosecuzione del viaggio fino alla *Destinazione*.



C) ASSISTENZA STRADALE PER AUTOCARRI E PER RIMORCHI DI AUTOCARRI

C.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

MILANO ASSICURAZIONI si obbliga, dietro pagamento del *Premio* convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'*Assicurato*, **entro i limiti stabiliti dal contratto**, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *Sinistro* o di un *Infortunio stradale*.

Nel caso di rimorchio, l'assistenza viene fornita solo in quanto per esso sia stata stipulata una specifica Polizza che comprenda la relativa garanzia.

L'assistenza è materialmente erogata, per conto di *MILANO ASSICURAZIONI*, dalla *Struttura Organizzativa* di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marengo, 25-10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO.

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

C.2) TRAINO IMMEDIATO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale effettua il trasporto del *Veicolo* all'officina più vicina.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative **fino ad un importo di €1.000**.

C.3) RECUPERO DEL VEICOLO DA FUORI STRADA

Qualora in caso di *Sinistro* il *Veicolo* sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi autonomamente, la *Struttura Organizzativa* procura direttamente all'*Assicurato* il mezzo di soccorso per riportare il *Veicolo* danneggiato nell'ambito della sede stradale.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative **fino ad un importo di €1.500 per Sinistro**.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

C.4) INVIO DI PERSONALE TECNICO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, **previo concorde giudizio della stessa e previa verifica della possibilità di effettuare le riparazioni in loco**, invia personale tecnico dotato dell'attrezzatura necessaria per riparare il *Veicolo* direttamente sul luogo dell'assistenza; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il *Veicolo* stesso viene tra-



sportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del *Sinistro*, in grado di effettuare la riparazione.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera. Tutte le altre spese sono a carico dell'*Assicurato*.

C.5) INFORMAZIONI DALLA **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

La *Struttura Organizzativa*, a disposizione degli *Assicurati* 24 ore su 24, tutto l'anno, fornisce in caso di ***Sinistro*** o di ***Infortunio stradale***:

- informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di incidente (CAI) ed indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
- informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il *Veicolo* indicato in *Polizza*;
- recapiti e reperibilità di carrozzerie;
- recapiti e reperibilità di officine e ricambisti;
- consigli utili ed informazioni su centri di pronto soccorso, ospedali pubblici e privati;
- informazioni su medici generici, specialisti, farmacie di zona.

C.6) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA FINO A DIECI GIORNI E TRASFERIMENTI IMPREVISTI (*esclusi i rimorchi*)

La *Struttura Organizzativa*, in caso di ***Sinistro*** che renda il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di **36 ore consecutive** mette a disposizione dell'*Assicurato* un'autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra i **1300 ed i 1600 c.c.**, con percorrenza chilometrica illimitata, **compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato**. Il noleggio può originare la richiesta, da parte del punto convenzionato, di costituzione di una cauzione; **la stessa deve essere prestata direttamente dall'*Assicurato***, con le modalità che gli saranno indicate dal punto convenzionato stesso. **MILANO ASSICURAZIONI** tiene a proprio carico le spese relative al noleggio **per i primi dieci giorni** a partire dalla data indicata dall'*Assicurato*, **purché entro un mese [30 giorni] dalla data del *Sinistro***. **MILANO ASSICURAZIONI** tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all'*Assicurato* per ritirare l'autovettura sostitutiva. **Tutte le altre spese per il carburante, per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio sono a carico dell'*Assicurato***.

In alternativa, ed a scelta degli *Assicurati*, la *Struttura Organizzativa* provvede, a proprie spese, al rientro all'*Abitazione* degli *Assicurati* stessi o alla prosecuzione del viaggio fino alla *Destinazione*.



C.7) TRASFERIMENTO SANITARIO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Infortunio stradale* dell'*Assicurato*, mette in contatto la propria *Equipe medica* con i medici curanti sul posto. L'*Equipe medica*, sulla base delle informazioni ottenute, valuta il quadro clinico dell'*Assicurato* e dispone il trasferimento di quest'ultimo, in alternativa:

- presso un centro ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso;
- presso una *Struttura Sanitaria* italiana, se si trova all'estero;
- presso una *Struttura Sanitaria* vicina alla sua *Abitazione*;
- presso la sua *Abitazione*.

L'*Equipe medica*:

indica il mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea eventualmente barellato, vagone letto di prima classe, ambulanza o altro); **l'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi del continente europeo ed agli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo;**

- prescrive, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o paramedico specializzato;
- dispone l'accompagnamento dell'*Assicurato* da parte di una persona di sua fiducia, presente sul posto nel momento in cui il trasferimento ha inizio, se le condizioni di salute dell'*Assicurato* stesso lo richiedono.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative.

La garanzia è operativa previo consenso dell'*Assicurato* e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "*Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali*".

La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l'Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'Équipe medica.

C.8) CONSULENZA MEDICA

Qualora a seguito di *Infortunio stradale* l'*Assicurato* necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto con l'*Equipe medica* della *Struttura Organizzativa* che valuterà quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

C.9) LINEA DIRETTA CON IL LEGALE

In caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale* la *Struttura Organizzativa* mette l'*Assicurato* in contatto con la propria équipe legale, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, la



CONDIZIONI PARTICOLARI ASSISTENZA STRADALE

quale è a sua disposizione per fornirgli consigli pratici di ordine legale, **escluso il diritto di famiglia nonché il diritto fiscale e tributario.**

L'équipe legale si avvale di professionisti specializzati nelle diverse discipline e, su richiesta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui l'*Assicurato* si trova.

C.10) TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale*, si mette a disposizione per trasmettere messaggi urgenti a persone raggiungibili telefonicamente in Italia o all'estero, il cui recapito sia stato fornito dall'*Assicurato* alla *Struttura Organizzativa* al momento della richiesta dell'assistenza.

I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità, fino al recapito della segnalazione o fino alla cessata emergenza.

MILANO ASSICURAZIONI declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei messaggi trasmessi.

C.11) CONSULENZA PSICOLOGICA TELEFONICA

In caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale* che renda necessario l'intervento di uno psicologo, l'*Assicurato* può mettersi in contatto con l'*Equipe medica* della *Struttura Organizzativa*.

L'*Equipe medica* mette in contatto l'*Assicurato* con uno psicologo convenzionato che fornirà allo stesso:

- consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;
- indicazione di nominativi di psicologi.

MILANO ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'*Assicurato* i costi degli incontri eventualmente concordati tra lo stesso e lo psicologo convenzionato.

La garanzia è operativa previo consenso dell'*Assicurato* e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "*Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali*".

C.12) VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

La *Struttura Organizzativa*:

- in caso di *Sinistro* che abbia reso il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive;

o

- in caso di *Infortunio stradale* a seguito del quale nessuno degli *Assicurati* possa condurre il *Veicolo*;



- organizza il viaggio di sola andata dell'Assicurato o di una persona da lui designata, dall'Impresa o dalla sua residenza al luogo presso il quale il Veicolo stesso si trova, per provvedere al suo recupero.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio.

Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.

Prestazioni operanti solo qualora il *Sinistro*, o l'*Infortunio stradale*, si verifichi ad oltre 50 km dalla Sede Legale dell'Impresa

C.13) INVIO DI UN AUTISTA

Qualora in seguito ad un *Infortunio stradale*, l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del *Veicolo*, oppure, all'estero, al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, **e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare**, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un autista per il trasferimento del *Veicolo* stesso all'*Abitazione* dell'Assicurato. MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico l'onorario dell'autista. **Resta invece a carico dell'Assicurato ogni altro tipo di spesa.**

C.14) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* o di ricovero in una *Struttura Sanitaria* di un Assicurato in seguito ad un *Infortunio stradale*, riserva presso un hotel le camere necessarie agli Assicurati, con trattamento di pernottamento e prima colazione.

La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino possibile al luogo del *Sinistro*, di riparazione del *Veicolo* o di ricovero.

La garanzia è operativa qualora sussistano oggettivi impedimenti che rendano obiettivamente gravoso e non agevole il rientro dell'Assicurato presso la propria Abitazione (per esempio: orario serale o notturno, problemi di reperibilità di altri mezzi di trasporto).

Gli hotel selezionati saranno di categoria minima tre stelle o equivalenti, **salvo che gli Assicurati non concordino con la *Struttura Organizzativa* di soggiornare in strutture di categoria inferiore**, più vicine al luogo in cui il *Sinistro* o il ricovero si è verificato. MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative **alle prime tre notti successive al verificarsi del *Sinistro* o del ricovero**, nonchè al trasferimento degli Assicurati all'hotel.

C.15) ANTICIPI DI DENARO

C.15.1) Anticipo spese di prima necessita'

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, anticipa:



CONDIZIONI PARTICOLARI ASSISTENZA STRADALE

- **un importo massimo di €2.600** per esigenze imprevedibili, ma documentate, attinenti al *Veicolo*;
- l'importo per cauzioni ed estensioni obbligatorie di garanzia richieste dall'autonoleggiatore, **fino a € 550**, se l'*Assicurato* usufruisce della garanzia *Autovettura sostitutiva*.

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* avvenuto all'estero, anticipa:

- le spese relative alla riparazione del *Veicolo*, **limitatamente agli interventi indispensabili per consentirne la circolazione, fino ad un importo massimo di €1.100**;
- l'importo necessario al dissequestro del *Veicolo*, **fino a €2.600**;
- l'importo necessario alla costituzione della cauzione cosiddetta "penale" richiesta dalle Autorità per concedere la libertà provvisoria all'*Assicurato*, **fino a €5.200**;
- l'importo necessario **-fino a €5.200-** alla costituzione della cauzione cosiddetta "civile" che sia richiesta a garanzia per:
 - il risarcimento dei danni causati a terzi in relazione all'uso del *Veicolo* indicato in *Polizza*;
 - il pagamento delle relative spese giudiziarie;
 - il pagamento di multe o ammende eventualmente comminate all'*Assicurato* in occasione del *Sinistro*.

C.15.2) Anticipo spese legali

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'*Assicurato* in conseguenza di *Sinistro* la *Struttura Organizzativa*, **qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente**, anticipa l'onorario di un legale **fino ad un massimo di €550**.

C.15.3) Anticipo spese mediche

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *Infortunio stradale*, debba sostenere delle spese mediche impreviste, **e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente**, la *Struttura Organizzativa* anticipa gli importi dovuti per il pagamento delle parcelle mediche e degli articoli sanitari prescritti **fino ad un importo massimo di €1.100 per Sinistro**.

La prestazione non e' operante:

- **se il trasferimento di valuta all'Estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato**;
- **se l'Assicurato non e' in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate**.



Al rientro l'*Assicurato* dovrà rimborsare la somma anticipata **entro un mese [30 giorni] dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.**

C.16) ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di decesso dell'*Assicurato* conseguente ad *Infortunio stradale* si incarica di effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, dopo aver espletato le formalità necessarie.

La *Struttura Organizzativa* provvede inoltre all'inumazione provvisoria o definitiva sul posto, quando le disposizioni locali lo impongano.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative, **con il solo limite di €1.500 per l'acquisto di un feretro.**

Sono escluse le spese di qualsiasi natura relative alla cerimonia.

Prestazioni operanti solo all'Estero

C.17) RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE

Qualora in conseguenza di *Sinistro* il *Veicolo* resti immobilizzato e ciò comporti **un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi**, la *Struttura Organizzativa*, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del *Veicolo* dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'*Assicurato*.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del *Sinistro* alla *Struttura Organizzativa* sono a carico di *MILANO ASSICURAZIONI* fino ad un massimo di €550.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'*Assicurato*.

Se il valore commerciale del *Veicolo* dopo il *Sinistro* risulta inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la *Struttura Organizzativa* provvede al suo rimpatrio, tenendo a carico di *MILANO ASSICURAZIONI* l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il *Sinistro*. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'*Assicurato*. In questo caso la prestazione è operante a condizione che l'*Assicurato* stesso fornisca alla *Struttura Organizzativa* idonee garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

C.18) INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Qualora, in caso di ricovero in una *Struttura Sanitaria* a seguito di un *Infortunio stradale*, o a seguito dell'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte dell'autorità in conseguenza della circolazione del *Veicolo*, l'*Assicurato* necessiti di un interprete, la *Struttura Organizzativa* vi provvede.



CONDIZIONI PARTICOLARI ASSISTENZA STRADALE

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di 8 ore lavorative**.

C.19) ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AL VEICOLO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*:

- gestisce tutte le operazioni necessarie al dissequestro del *Veicolo*;
- gestisce le operazioni necessarie all'abbandono in loco del *Veicolo* (demolizione e/o smontaggio), **qualora il valore residuo di quest'ultimo sia inferiore alle spese previste per il trasporto all'*Abitazione* o all'*Impresa*.**

Il valore residuo del *Veicolo* dopo il *Sinistro* viene determinato sottraendo dal valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro* l'importo preventivato per le eventuali riparazioni.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese per il dissequestro e per l'abbandono legale, **con l'esclusione della cancellazione delle targhe al P.R.A.**

Ogni altra spesa è a carico dell'*Assicurato*.

C.20) RECAPITO RICAMBI ORIGINALI

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* avvenuto nel territorio dell'Unione Europea, **qualora non siano reperibili i pezzi di ricambio necessari alle riparazioni del caso e indispensabili al funzionamento del *Veicolo***, provvede a recapitare il materiale richiesto presso l'officina incaricata delle riparazioni, nel rispetto delle norme che ne regolano il trasporto.

La spedizione è subordinata alle eventuali limitazioni imposte dalla legislazione locale.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese di ricerca e spedizione. **Le spese relative ai pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali sono a carico dell'*Assicurato*.**



D) CLAUSOLA ASSISTENZA STRADALE VIP

(valida solo se espressamente richiamata in Polizza - esclusi i rimorchi)

Limitatamente ai casi di furto totale l'autovettura sostitutiva, prevista dalla garanzia *Autovettura sostitutiva fino a dieci giorni e trasferimenti imprevisti*, si intende messa a disposizione dell'Assicurato per i primi trenta giorni a partire dalla data indicata dall'Assicurato stesso, **purche' entro un mese [30 giorni] dalla data del Sinistro.**



E) PACCHETTO DI ASSISTENZA STRADALE ASSISAT

E.1) MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA

Per ottenere l'Assistenza l'**Assicurato** deve telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla **Struttura Organizzativa** componendo i seguenti numeri di telefono:

- 800 050050 (con costo della telefonata a carico del destinatario – non valido per chiamate dall'estero);
- 011 6523200 (con costo della telefonata a carico del chiamante).

La **Struttura Organizzativa** è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste.

E.2) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'**Assicurato** deve comunicare alla **Struttura Organizzativa** i seguenti dati:

- a) **Codice personale di riconoscimento;**
- b) **Sue generalità ed eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);**
- c) **Tipologia del Sinistro/evento e luogo di accadimento;**
- d) **Targa del Veicolo;**
- e) **Eventuali dati relativi alla struttura sanitaria o al medico che lo hanno preso in cura dopo il Sinistro/evento;**
- f) **Tipo di intervento richiesto.**

E.3) STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assistenza è materialmente erogata, per conto di **MILANO ASSICURAZIONI**, dalla **Struttura Organizzativa** di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marengo, 25-10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO.

E.4) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

MILANO ASSICURAZIONI si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto, a fornire assistenza 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, mettendo ad immediata disposizione dell'**Assicurato**, **entro i limiti stabiliti**, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti in **Polizza** e comunque occorsi durante il periodo di validità della **Polizza** stessa. **MILANO ASSICURAZIONI** eroga l'assistenza tramite la **Struttura Organizzativa**.



E.5) ESTENSIONE TERRITORIALE

Salvo le limitazioni eventualmente indicate nelle singole garanzie, l'assistenza viene prestata:

1. all'AUTOVETTURA quando si trova:
 - in ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
 - all'ESTERO, in tutti gli Stati europei ed in quelli del bacino del Mar Mediterraneo **esclusi i Paesi ove sussistano situazioni di guerra dichiarata o no.**

Relativamente ai sinistri avvenuti nel territorio del Comune ove è ubicata l'*Abitazione*, **MILANO ASSICURAZIONI** organizza l'assistenza senza tenere a proprio carico i costi, ove previsti, nei casi di:

- foratura di pneumatici,
- non funzionamento del *Veicolo* a causa di accumulatore scarico,
- non funzionamento del *Veicolo* dovuto al mancato rifornimento di carburante.

L'*Assicurato*, rivolgendosi alla *Struttura Organizzativa*, ottiene comunque l'aiuto necessario ed usufruisce delle tariffe convenzionate, che **gli saranno addebitate direttamente dai corrispondenti intervenuti.**

2. alla PERSONA quando l'*Assicurato* si trova:
 - in ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
 - all'ESTERO, in tutti gli Stati europei ed in quelli del bacino del Mar Mediterraneo **esclusi i Paesi ove sussistano situazioni di guerra dichiarata o no.**

E.6) ESCLUSIONI

L'Assistenza non è operante in caso di:

- dolo dell'*Assicurato* o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- per i *Sinistri* e gli *Infortuni stradali* determinati da eventi naturali di carattere eccezionale (per intensità e delimitazione geografica). A titolo meramente esemplificativo quali: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine, alluvioni,



movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche o insurrezione, che rendano, direttamente od indirettamente, impossibile l'erogazione delle prestazioni di assistenza, oggetto delle presenti condizioni di polizza (*ad esempio: impossibilità di erogazione del traino a seguito di precettazione dei mezzi di soccorso privato, in caso di calamità naturale*);

- partecipazione a corse e gare motoristiche, gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- azioni delittuose compiute dall'*Assicurato*;
- conducente non abilitato a condurre il *Veicolo*, a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
- circolazione non avvenuta in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- immobilizzo del *Veicolo* dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice, da richiami della casa costruttrice o da difetti di costruzione;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al *Sinistro* subito;
- ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da *Infortunio* (check up);
- interventi su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo dell'*Abitazione*.

E.7) DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE

MILANO ASSICURAZIONI non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla *Struttura Organizzativa* e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla *Polizza* nel caso in cui la *Struttura Organizzativa*, preventivamente contattata, ha autorizzato l'*Assicurato* a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza. In quest'ultimo caso devono pervenire a **MILANO ASSICURAZIONI** i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'*Assicurato*.

MILANO ASSICURAZIONI non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'*Assicurato* non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

MILANO ASSICURAZIONI non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'*Assicurato*.

Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico di **MILANO ASSICURAZIONI** dovranno essere corrisposte direttamente dall'*Assicurato* al professionista intervenuto.



Gli spostamenti organizzati dalla **Struttura Organizzativa** sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell'**Assicurato**.

Gli importi riconosciuti da **MILANO ASSICURAZIONI** a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie bancarie e sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati di **MILANO ASSICURAZIONI** ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla **Struttura Organizzativa**.

Per la quantificazione delle ore di inutilizzabilità del **Veicolo**, **MILANO ASSICURAZIONI** fa unicamente riferimento all'intervallo temporale intercorrente fra la dichiarata indisponibilità o inutilizzabilità del **Veicolo** ed il momento di riconsegna dello stesso attestato dall'ente incaricato delle riparazioni. La **Struttura Organizzativa** terrà in considerazione anche la sussistenza di oggettive situazioni locali.

Per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti l'**Abitazione**, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate.

Gli interventi presso l'**Abitazione** sono erogati a condizione che presso l'**Abitazione** medesima sia presente l'**Assicurato** o persona da lui designata per scritto, che la Compagnia abbia potuto identificare.

Per gli interventi di artigiani, **MILANO ASSICURAZIONI** non riconosce anticipi di denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

E.8) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Quando si verifica uno degli eventi descritti in **Polizza**, **MILANO ASSICURAZIONI** ha diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'**Assicurato**, su richiesta di **MILANO ASSICURAZIONI**, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso. L'**Assicurato** dovrà inoltre consentire agli incaricati di **MILANO ASSICURAZIONI** di verificare le proprie condizioni di salute e di prendere visione della sua cartella clinica.

Ogni diritto nei confronti di **MILANO ASSICURAZIONI** derivante dalla presente **Polizza**, deve essere esercitato dall'**Assicurato**, a pena di estinzione e decadenza entro il termine tassativo di due anni dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.

E.9) NORME COMUNI

Per quanto non espressamente regolamentato nella presente Sezione E) **PACCHETTO DI ASSISTENZA STRADALE ASSISAT** vale, se compatibile, ciò che è previsto nella Sezione **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**.



GARANZIE DI ASSISTENZA

E.10) INFORMAZIONI DALLA **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

In caso di **Sinistro** o di **Infortunio stradale**, l'**Assicurato** può telefonare alla **Struttura Organizzativa** attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per fornire:

- indirizzi e reperibilità di officine e ricambisti autorizzati;
- informazioni relative alla compilazione della constatazione amichevole di incidente (CAI) ed indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
- informazioni relative alle pratiche amministrative da espletare;
- informazioni relative agli uffici addetti al rilascio dei documenti necessari;
- recapiti e reperibilità di carrozzerie fiduciarie;
- informazioni relative alla Centrale di Sicurezza Satellitare.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative.

E.11) INVIO DI PERSONALE TECNICO

La **Struttura Organizzativa**, in caso di **Sinistro**, **previo concorde giudizio della stessa e previa verifica della possibilità di effettuare le riparazioni in loco**, invia personale tecnico dotato dell'attrezzatura necessaria per riparare il **Veicolo** direttamente sul luogo dell'assistenza; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il **Veicolo** stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del **Sinistro**, in grado di effettuare la riparazione.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera. Tutte le altre spese sono a carico dell'**Assicurato**.

E.12) TRAINO IMMEDIATO

In caso di **Sinistro**, la **Struttura Organizzativa** invia sul posto un mezzo di soccorso che effettua il trasporto del **Veicolo** fino all'officina più vicina al luogo del **Sinistro**.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le relative spese.

E.13) TRAINO A LUNGA DISTANZA DEL **VEICOLO**

In caso di **Sinistro**, qualora l'officina più vicina non abbia le competenze tecniche e le attrezzature per effettuare le riparazioni, la **Struttura Organizzativa** invia presso l'officina un mezzo di soccorso che effettua il traino del **Veicolo**:

- fino alla più vicina officina attrezzata per la riparazione;
- oppure



- fino alla più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice;
oppure
- fino ad un'officina di fiducia dell'*Assicurato* purché nel Comune di residenza dello stesso;
oppure
- fino all'*Abitazione* dell'*Assicurato*.

MILANO ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo di € 550**.

E.14) RECUPERO DEL VEICOLO DA FUORISTRADA

In caso di Sinistro, se il Veicolo è fuoriuscito dalla sede stradale e non è in condizione di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa invia un mezzo di soccorso idoneo, in grado di riportare il Veicolo nell'ambito della sede stradale.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative **fino ad un importo massimo di € 1.000 per ciascun Sinistro**.

Se il recupero da fuori strada si rende necessario perché l'*Assicurato* ha circolato volontariamente al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti, la *Struttura Organizzativa* invia comunque il mezzo di soccorso idoneo **ma i costi relativi all'intervento restano a carico dell'Assicurato**.

E.15) RECUPERO DEL VEICOLO

In caso di *Sinistro* che ha reso il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive, la *Struttura Organizzativa* organizza ed effettua il trasporto del *Veicolo* fino all'officina più vicina all'*Abitazione* o alla *Destinazione* prescelta.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico:

- le spese relative al trasporto del *Veicolo*;
- le eventuali spese di parcheggio, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui l'*Assicurato* richiede l'attivazione della garanzia ed il giorno in cui il trasportatore provvede al recupero del *Veicolo*.

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *Infortunio*, non sia in condizioni di condurre il *Veicolo* e nessuno degli altri *Assicurati* sia in condizioni di sostituirlo alla guida, la *Struttura Organizzativa*, sentito anche il parere dell'*Équipe medica*, organizza ed effettua il trasporto del *Veicolo* fino all'*Abitazione* o alla *Destinazione* prescelta **nei limiti di spesa previsti per il trasporto all'Abitazione**.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico:



CONDIZIONI PARTICOLARI ASSISTENZA STRADALE

- le spese relative al trasporto del *Veicolo*;
- le eventuali spese di parcheggio, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui l'*Assicurato* richiede l'attivazione della garanzia ed il giorno in cui il trasportatore provvede al recupero del *Veicolo*.

La garanzia è prestata quando il *Sinistro/Infortunio* si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'*Assicurato*.

La garanzia è alternativa alla copertura “Viaggio per il recupero del *Veicolo*”.

E.16) VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL *VEICOLO*

In caso di *Sinistro* che ha reso il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive e l'*Assicurato* sia rientrato all'*Abitazione* o abbia raggiunto la *Destinazione*, la *Struttura Organizzativa*, quando il *Veicolo* è in condizione di circolare, **organizza il viaggio di sola andata** dell'*Assicurato* o di persona da lui designata per il recupero del *Veicolo*.

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *Infortunio*, non sia in condizioni di condurre il *Veicolo*, e nessuno degli altri *Assicurati* sia in condizioni di sostituirlo alla guida, e abbia dovuto abbandonare il *Veicolo* sul *Luogo dell'assistenza*, **la *Struttura Organizzativa* organizza il viaggio di sola andata** dell'*Assicurato* o di persona da lui designata per il recupero del *Veicolo*.

La garanzia è prestata quando il *Sinistro/Infortunio* si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'*Assicurato*.

La garanzia è alternativa alla copertura “Recupero del *Veicolo*”.

E.17) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA

In caso di *Sinistro* che renda il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive, la *Struttura Organizzativa* prenota un'autovettura sostitutiva presso un punto di autonoleggio convenzionato, **compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le modalità stabiliti dallo stesso**, per consentire la mobilità dell'*Assicurato*:

- immediatamente dopo il *Sinistro*;
- successivamente, **purché entro un mese [30 giorni] dalla data del *Sinistro***, mentre il *Veicolo* è in officina per le riparazioni del caso.

MILANO ASSICURAZIONI tiene complessivamente a proprio carico le spese **per i primi 5 giorni di noleggio** di un'autovettura di cilindrata compresa tra i 1.300 ed i 1.600 c.c.

Sono a carico dell'*Assicurato* le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Il noleggio può originare



la richiesta, da parte del punto convenzionato, di **costituzione di una cauzione; la stessa deve essere prestata direttamente dall'Assicurato**, con le modalità che gli saranno indicate dal punto convenzionato stesso.

MILANO ASSICURAZIONI tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all'*Assicurato* per ritirare l'autovettura sostitutiva.

E.18) PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

In caso di *Sinistro* che renda il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive, la *Struttura Organizzativa* organizza e dispone il rientro all'*Abitazione* o, a scelta dell'*Assicurato*, la prosecuzione del viaggio fino alla *Destinazione*.

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative.

Il rientro o la prosecuzione del viaggio avverranno con il mezzo di trasporto scelto dall'*Assicurato*, **tra quelli che effettivamente sono disponibili ed utilizzabili (aereo, treno, nave o altro)**.

Se l'*Assicurato* intende usufruire di un'autovettura sostitutiva, la stessa viene messa a disposizione **per un massimo di due giorni** alle condizioni previste dalla garanzia "Autovettura Sostitutiva".

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio, non sia in condizioni di condurre il Veicolo e nessuno degli altri Assicurati sia in condizioni di sostituirlo alla guida, la *Struttura Organizzativa*, sentito anche il parere dell'*Équipe medica*, organizza e dispone il rientro all'*Abitazione* o, a scelta dell'*Assicurato*, la prosecuzione del viaggio fino alla *Destinazione*. *MILANO ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico le spese relative.

Il rientro o la prosecuzione del viaggio avverranno con il mezzo di trasporto scelto dall'*Assicurato*, **tra quelli che effettivamente sono disponibili ed utilizzabili (aereo, treno, nave o altro)**.

E.19) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI

In caso di *Sinistro* o *Infortunio* e nei casi in cui:

- oggettive situazioni rendano necessario, anche a giudizio della *Struttura Organizzativa* o dell'*Équipe medica*, un pernottamento in loco;
- l'*Assicurato* desideri attendere la riparazione del *Veicolo*;
- la *Struttura Organizzativa* riserva presso un hotel, il più vicino possibile al *Luogo dell'assistenza* o di riparazione del *Veicolo*, le camere necessarie, con trattamento di pernottamento e prima colazione.

L'hotel selezionato sarà di categoria minima tre stelle o equivalente, salvo che l'*Assicurato* non preferisca soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo del *Sinistro* o di riparazione del *Veicolo*.



CONDIZIONI PARTICOLARI ASSISTENZA STRADALE

MILANO ASSICURAZIONI tiene a proprio carico:

- le spese relative alle prime tre notti successive al verificarsi del *Sinistro/Infortunio*;
- le spese relative al trasferimento dell'*Assicurato* dal luogo del *Sinistro* o di riparazione del *Veicolo* all'hotel e viceversa, una volta ultimate le riparazioni;
- le spese relative al trasferimento dell'*Assicurato* dal *Luogo dell'assistenza* all'hotel.

La garanzia è prestata quando il *Sinistro/Infortunio* si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'*Assicurato*.

E.20) INVIO TAXI

In caso di *Sinistro* oppure di *Furto o Rapina*, tentati o consumati, del *Veicolo* o di oggetti che si trovano a bordo dello stesso, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione dell'*Assicurato* un taxi per consentirgli di adempiere ai suoi impegni o alle incombenze amministrative legate all'evento.

MILANO ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun evento di € 100.**

E.21) INFORMAZIONI LEGALI

In caso di *Sinistro, Infortunio* oppure *Furto o Rapina*, tentati o consumati, del *Veicolo* o di oggetti che si trovano a bordo dello stesso, l'*Assicurato* può telefonare alla *Struttura Organizzativa*, attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, che mette a disposizione l'Équipe legale, per fornire consulenze e consigli pratici di carattere legale. L'Équipe legale fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui si trova l'*Assicurato*. MILANO ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.

E.22) ANTICIPO DI DENARO

In caso di *Sinistro, Infortunio* oppure *Furto o Rapina*, tentati o consumati, del *Veicolo* o di oggetti che si trovano a bordo dello stesso, MILANO ASSICURAZIONI anticipa un importo in denaro per consentire all'*Assicurato* di far fronte a spese imprevedibili.

MILANO ASSICURAZIONI anticipa:

- il pagamento di spese impreviste, ma documentate, attinenti al *Veicolo* **fino ad un importo massimo di € 2.600;**
- il pagamento di spese mediche impreviste, ma documentate, a seguito di *Infortunio* **fino ad un importo massimo di € 1.500;**
- il pagamento di spese impreviste, ma documentate, a seguito di *Furto o Rapina* **fino ad un importo massimo di € 1.500.**



L'Assicurato dovrà fornire copia della denuncia per Furto o Rapina presentata alla competente Autorità.

MILANO ASSICURAZIONI mette a disposizione l'anticipo sul *Luogo dell'assistenza solo successivamente al rilascio di adeguate garanzie bancarie.*

I suddetti importi, riconosciuti da **MILANO ASSICURAZIONI** a titolo di anticipo e sui quali non saranno applicati interessi, **devono essere restituiti dall'Assicurato entro trenta giorni dalla messa a disposizione.**

E.23) INFORMAZIONI SANITARIE

In caso di *Infortunio oppure di Disturbo post-traumatico da stress*, l'Assicurato può telefonare alla *Struttura Organizzativa*, presso la quale è garantita la presenza di un'Équipe medica attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24.

L'Équipe medica è a sua disposizione per fornire consigli utili ed informazioni su:

- ubicazione e reperibilità di centri di pronto soccorso;
- medici generici o specialisti;
- disponibilità e ubicazione di centri di cura pubblici e privati;
- argomenti di carattere medico.

MILANO ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.

La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "*Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali*".

E.24) CONSULENZE SPECIALISTICHE TELEFONICHE (in Cardiologia, Ortopedia, Medicina d'Urgenza, Neurologia, Psicologia)

In caso di *Infortunio oppure di Disturbo post-traumatico da stress*, l'Assicurato stesso può telefonare alla *Struttura Organizzativa*, presso la quale è garantita la presenza di un'Équipe medica attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24.

L'Équipe medica è a sua disposizione per fornire:

- consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;
- indicazione di strutture sanitarie idonee alla cura della patologia segnalata;
- indicazione di nominativi di specialisti nella patologia segnalata dall'Assicurato.

MILANO ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi della visita specialistica.

La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "*Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali*".



E.25) INVIO DI PERSONALE MEDICO

In caso di *Infortunio* oppure di *Disturbo post-traumatico da stress*, l'*Équipe medica* di MILANO ASSICURAZIONI, dopo aver identificato i bisogni dell'*Assicurato*, qualora ne ravvisi la necessità, contatta e invia un medico di sua fiducia sul *Luogo dell'assistenza*. Se ciò non è possibile a causa di oggettive situazioni locali, la *Struttura Organizzativa* provvede ad organizzare una visita medica presso la struttura ospedaliera o di cura più vicina al *Luogo dell'assistenza*.

MILANO ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.

La garanzia è operativa previo consenso dell'*Assicurato* e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "*Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali*".

E.26) INVIO DI UN'AMBULANZA

In caso di *Infortunio* oppure di *Disturbo post-traumatico da stress*, che rendano necessario il trasferimento dell'*Assicurato* in una *Struttura Sanitaria*, **qualora l'*Équipe medica* ne ravvisi la necessità**, la *Struttura Organizzativa* reperisce ed invia un'ambulanza sul *Luogo dell'assistenza*.

Qualora l'*Assicurato* lo richieda e **l'*Équipe medica della Struttura Organizzativa* lo ritenga possibile ed opportuno**, il trasferimento alla *Struttura Sanitaria* verrà effettuato con taxi, autovettura medica o altro mezzo equivalente.

MILANO ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.

La garanzia è operativa previo consenso dell'*Assicurato* e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "*Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali*".

E.27) RIENTRO ALL'ABITAZIONE DAL LUOGO DI CURA

In caso di *Infortunio* oppure di *Disturbo post-traumatico da stress* e sulla base degli accordi presi tra l'*Équipe medica* ed i medici curanti sul *Luogo dell'assistenza*, la *Struttura Organizzativa* organizza e dispone il rientro dell'*Assicurato* all'*Abitazione*.

L'*Équipe medica*, **a proprio insindacabile giudizio**, tenuto conto del quadro clinico generale dell'*Assicurato*, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico eventualmente anche specializzato. I mezzi di trasporto con cui l'*Équipe medica* potrà far effettuare il trasferimento sono:

- aereo sanitario speciale;
- aereo di linea eventualmente barellato;
- vagone letto ferroviario di prima classe;
- ambulanza o altro mezzo idoneo.

MILANO ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.



Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'*Assicurato* o da altri aventi diritto **dovranno essere consegnati a MILANO ASSICURAZIONI.**

La garanzia è operativa previo consenso dell'*Assicurato* e compatibilmente con la vigente legislazione sulla “*Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali*”.

La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l'*Assicurato* non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'*Équipe medica*.

E.28) INVIO COLLABORATRICE FAMIGLIARE

In caso di *Infortunio*, che comporti il ricovero dell'*Assicurato* in una *Struttura Sanitaria* o che ne riduca oggettivamente la sua capacità di svolgere le normali occupazioni familiari, la *Struttura Organizzativa* invia all'*Abitazione*, **nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali**, una collaboratrice familiare convenzionata.

La garanzia è operativa **limitatamente al periodo di tempo durante il quale non vi siano Famigliari in condizione di assistere l'*Assicurato*.**

MILANO ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun evento di € 200.**

E.29) INVIO DI BABY SITTER

In caso di *Infortunio*, che comporti il ricovero dell'*Assicurato* in una *Struttura Sanitaria* o che ne riduca oggettivamente la sua capacità di occuparsi dei *Famigliari* minori di quattordici anni, la *Struttura Organizzativa* invia all'*Abitazione*, **nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali**, una baby sitter convenzionata.

La garanzia è **operativa limitatamente al periodo di tempo durante il quale non vi siano Famigliari in condizione di occuparsi dei minori.**

MILANO ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun evento di € 200.**

E.30) INVIO DI UN TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

In caso di *Infortunio* e qualora, a seguito di prescrizione medica, *l'Équipe medica* lo ritenga necessario, la *Struttura Organizzativa* invia all'*Abitazione*, **nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali**, un terapeuta della riabilitazione.

La garanzia è operativa se, **a giudizio dell'*Équipe medica***, le condizioni fisiche dell'*Assicurato* gli impediscano di recarsi presso un centro di riabilitazione.

MILANO ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun evento di € 250.**

La garanzia è operativa previo consenso dell'*Assicurato* e compatibilmente con la vigente legislazione sulla “*Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali*”.



E.31) INVIO DI PERSONALE INFERMIERISTICO

In caso di *Infortunio* che comporti il ricovero dell'*Assicurato* in una *Struttura Sanitaria* e **qualora l'Équipe medica lo ritenga necessario**, la *Struttura Organizzativa*, nella settimana successiva al rientro dell'*Assicurato* dal ricovero, invia presso l'*Abitazione* dello stesso personale infermieristico opportunamente individuato dall'*Équipe medica*.

MILANO ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 250**.

La garanzia è operativa previo consenso dell'*Assicurato* e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "*Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali*".

E.32) INVIO DI UN FABBRO

In caso di *Furto* o *Rapina* delle chiavi dell'*Abitazione* dell'*Assicurato*, che si trovavano a bordo del *Veicolo*, e **qualora si renda necessario l'intervento di un fabbro**, la *Struttura Organizzativa* provvede ad inviare un fabbro presso l'*Abitazione*.

MILANO ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo di € 150**.

La garanzia non è operativa per:

- interventi su impianti con sistemi di chiusura elettronici;
- interventi su chiavi elettroniche;
- interventi su parti o componenti che non siano di uso esclusivo dell'*Abitazione*.

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'*Assicurato* i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

E.33) INVIO DI PERSONALE DI VIGILANZA

In caso di *Furto* o *Rapina* delle chiavi dell'*Abitazione* dell'*Assicurato*, che si trovavano a bordo del *Veicolo*, e qualora esista l'oggettivo rischio di reati contro l'*Abitazione* e gli oggetti in essa contenuti, la *Struttura Organizzativa* reperisce e invia presso l'*Abitazione* personale idoneo a prestare servizi di vigilanza.

MILANO ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun evento di € 200**.

E.34) PROTEZIONE CARTE DI CREDITO

In caso di *Furto* o *Rapina* delle carte di credito e/o dei libretti di assegni dell'*Assicurato*, che si trovavano a bordo del *Veicolo*, la *Struttura Organizzativa*, su specifica richiesta dell'*Assicurato*, fornisce le indicazioni necessarie per:

- bloccare l'utilizzo dei documenti rubati;



- avisare gli istituti emittenti;
- ottenere la sostituzione o il rilascio di un duplicato.

MILANO ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.

MILANO ASSICURAZIONI non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di errori, omissioni, utilizzi illeciti delle carte dovuti a comunicazioni parziali o inesatte ricevute dall'*Assicurato* né di eventuali pregiudizi e/o danni derivanti all'*Assicurato* stesso dall'avvenuto blocco dei titoli di credito.



FONTI NORMATIVE



CODICE CIVILE

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non e' tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto e' valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta e' ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.



Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

*Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(...)*

Articolo 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articolo 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.



Articolo 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore e' obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed e' obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Articolo 2048 - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

(...)

Articolo 2054 - Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie e' obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, e' responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volontà'.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Articolo 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

(...)



CODICE PENALE

Articolo 624 - Furto

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

(...)

Articolo 628 - Rapina

Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sè o ad altri l'impunità.

(...)

Articolo 646 - Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

(...)



Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Articolo 122 - Veicoli a motore

- 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.*
- 2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto.*
- 3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.*
- 4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.*

Articolo 129 - Soggetti esclusi dall'assicurazione

- 1. Non e' considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.*
- 2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:*



- a) *i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;*
- b) *il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;*
- c) *ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).*



Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005 (CODICE DEL CONSUMO)

Articolo 3- Definizioni

1. Ai fini del presente codice ... si intende per:

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;*

(...)



Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (CODICE DELLA NAVIGAZIONE)

Articolo 211 - Conseguenze della scomparsa in mare

Nei casi di scomparsa da bordo per la caduta in mare, nei quali, ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell'articolo 145 dell'ordinamento dello stato civile, e nei casi di scomparsa per naufragio, nei quali a giudizio dell'autorità marittima o consolare le persone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore della Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti.

Negli altri casi di scomparsa da bordo o per naufragio, il procuratore della Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorità per l'annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparsa sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni dall'avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma dell'articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone a ciò legittimate.

Articolo 212 - Autorizzazione del tribunale

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono date dal tribunale con decreto, assunte, ove sia ritenuto necessario, le informazioni del caso.

Articolo 838 - Conseguenze della scomparsa

Le conseguenze della scomparsa da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorità marittima sono attribuite all'autorità di pubblica sicurezza.



Milano Assicurazioni S.p.A. Via Senigallia n. 18/2 - 20161 MILANO - www.milass.it